

TORNATA DEL 13 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL CONTE CANTELLI, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi. = Congedi. = Seguito della discussione generale del disegno di legge per le pensioni agl'impiegati civili — Considerazioni generali dei deputati Michelini e Bellazzi — Risposte del presidente del Consiglio, ministro per le finanze, Minghetti, in difesa del progetto — Emendamenti dei deputati Massarani e Michelini all'articolo 1°, relativo al computo degli anni di servizio. = Ripresentazione del disegno di legge per imposti sui redditi della ricchezza mobile. = Opposizioni del ministro ai due emendamenti, e parole in appoggio di quello del deputato Massarani, dei deputati Panattoni, Macchi e Piroli — Opposizioni dei deputati Cavallini, De Filippo, relatore, e del regio commissario Magliani — Osservazioni del deputato Melchiorre — Repliche — Osservazioni del ministro per l'interno, Peruzzi, e del deputato Crispi.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4 pomeridiane.

GIGLIUCCI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

MASSARI, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

9644. Nove impiegati presso la ricevitoria generale di Teramo si rivolgono alla rappresentanza nazionale perchè nell'organizzazione delle tesorerie provinciali siano presi in considerazione i lunghi servigi da essi prestati ed i diritti che ne derivano.

9645. De Florentiis Felice, notaio in Castiglione (Abruzzo Ulteriore I), rinnova la petizione numero 9258 colla quale, in vista dei danni da lui sofferti per la causa nazionale e delle misere condizioni della sua famiglia, egli chiedeva un mensile sussidio od un impiego confacentesi colla sua qualità.

9646. De Luca Domenico, già razionale alla Corte dei conti di Palermo, chiede che nel liquidargli la pensione si tenga conto dei servigi da lui prestati precedentemente in altre amministrazioni pubbliche.

ATTI DIVERSI.

PATERNOSTRO. Prego la Camera a volere dichiarare d'urgenza la petizione numero 9646, colla quale il signor Domenico De Luca di Palermo chiede che nella liquidazione degli anni utili della sua pensione sia valutato il servizio dallo stesso prestato nell'amministrazione dello stralcio, pagando la ritenuta del due e mezzo per cento onde completare anni trenta ed un giorno di servizio, ed avere il diritto di conseguire la pensione in due terze parti del soldo corrispondente al

sussidio finora goduto, e ciò perchè il ministro rispose al petente che l'emanare quella disposizione sfuggiva dalla cerchia del potere esecutivo, e bisognava ricorrere al potere legislativo.

(È dichiarata d'urgenza).

GALEOTTI. A nome del presidente della Commissione l'onorevole deputato Greco Antonio, che quest'oggi non può qui intervenire per trovarsi un poco cagionevole in salute, debbo prevenire la Camera che giovedì prossimo la Commissione sulle petizioni non potrà riferire; e ciò, tanto perchè è grandemente scemato il numero dei componenti la Commissione stessa, atteso i congedi accordati a parecchi membri di essa, quanto perchè gli uffici non hanno ancora finito di nominare i membri i quali devono surrogare gli assenti.

Questa mattina la Commissione ha tenuta la prima seduta; ma trovandosi scarsa di numero non ha potuto preparare i lavori; quindi io credo che fino alla settimana entrante non potrà essere in grado di riferire sulle petizioni.

PRESIDENTE. In seguito alle dichiarazioni fatte dal deputato Galeotti, membro della Commissione sulle petizioni, non si terrà la seduta straordinaria domani sera e si rimanderà a giovedì prossimo, domani a otto.

(Si procede all'appello nominale che è inter. otto).

Il deputato Sanseverino chiede un congedo di cinque giorni per recarsi a Cremona ove è straordinariamente convocato il Consiglio provinciale.

Il deputato Bargoni per lo stesso motivo chiede un congedo di sei giorni.

Il deputato Giovinetti per affari di famiglia chiede un congedo di dieci giorni.

(Questi congedi sono accordati).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LE PENSIONI AGLI IMPIEGATI CIVILI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama il seguito della discussione generale sul progetto di legge concernente le pensioni degl' impiegati civili.

Prima di tutto debbo dare comunicazione alla Camera di alcuni emendamenti stati depositi or ora al banco della Presidenza, e che saranno stampati e distribuiti.

Essi sono firmati dagli onorevoli deputati Melchiorre, Maresca, Jadopi, e sono del tenore seguente:

L'articolo 7 del titolo II va riformato come appresso:

« Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno in cui l'impiegato sia stato nominato dal Governo al suo primo impiego, ed ammesso con titolo regolare registrato alla Corte dei conti, od ai suoi uffici, all'effettivo esercizio delle funzioni di esso. »

Si sopprima l'articolo 8 del progetto della Commissione.

Si riproduca l'articolo 38 del progetto discusso e votato dal Senato, concepito così:

« Le pensioni attualmente esistenti a carico dell'erario continueranno ad essere regolate dalle leggi anteriori, salvo le disposizioni dell'articolo 18. »

Il deputato Michelini ha facoltà di parlare,

MICHELINI. Io dichiaro innanzi tutto che sono poco amico delle pensioni, e vorrei vederle abolite. Una volta erano necessarie perchè mancavano i mezzi d'impiegare le proprie economie; nè gl'impiegati, nè gli altri cittadini non sapendo come impiegare gli annui risparmi che avessero fatto, non li facevano; quindi nè gli uni nè gli altri non potevano provvedere nè alla loro vecchiezza, nè alla superstita famiglia. In quello stato di cose era naturale che in aiuto dei primi venissero i Governi, dando agl'impiegati uno stipendio alquanto minore di quello che altrimenti avrebbero dato, ed in compenso dando loro una giubilazione.

Ma dopo che i mezzi d'impiegare le piccole economie si sono moltiplicati, dopochè abbondano le casse di risparmio, le società d'assicurazione, ed altri stabilimenti di tal genere, io non vedo più la necessità delle pensioni civili. Provvedano gl'impiegati alla loro vecchiezza ed alla famiglia come provvedono tutti gli altri cittadini. Vorrei un po'sapere perchè un medico, un avvocato, un negoziante, un operaio non hanno questi soccorsi governativi, e debbano averli i soli impiegati. Questo privilegio è incompatibile agli occhi miei colla civile eguaglianza che deve regnare fra tutti i cittadini. Esso tende ad indurre distinzioni che non devono più esistere. Una volta erano nobili e plebei, ora sono impiegati e non impiegati.

La materia delle pensioni ha sempre dato luogo a gravi abusi. Sotto i Governi assoluti è un mezzo con cui i cortigiani succhiano il più puro sangue della nazione; si danno pensioni non per i servizi resi alla pa-

tria, ma ai potenti, e non di rado contro la patria stessa. Nei Governi liberali è succeduta ai cortigiani la burocrazia, edera tenace che si attacca ai Governi stessi ed impedisce ogni utile riforma. E qui noteremo essere la burocrazia più potente nei paesi liberi che in quelli posti sotto assoluta dominazione. Ai despoti non mancano mezzi di reprimere chi trasmodi; al contrario i Governi liberi debbono rispettare la legalità, non possono operare come gli altri. Nella stessa guisa che in un paese dispotico il partito clericale non potrebbe fargli una guerra simile a quella che fa al Governo libero italiano, la burocrazia vi sarebbe più facilmente repressa di quello che possiamo reprimerla noi. Saremmo tentati di dire: *la légalité nous tue*, se alla fine dei conti la libertà stessa non ci somministrasse mezzi di trionfo.

Dunque giacchè così grandi sono gli abusi delle pensioni, giacchè non si possono sbarbicare, sopprimansi una volta le pensioni stesse, tanto più che non sono necessarie, e che si può altrimenti provvedere all'ufficio che esse fanno.

Tuttavia io non ne propongo l'abolizione immediata. Spero che essa avrà luogo col tempo; spero che l'Italia nostra, maestra in tante altre cose, darà questo nobilissimo esempio. Non propongo l'abolizione immediata per due motivi: primieramente la Camera sa che io sono molto partigiano delle cose inglesi. Piuttosto che scimiottare perpetuamente la Francia, vorrei faccissimo dall'Inghilterra utili importazioni.

Ora gli Inglesi vanno sempre gradatamente nelle loro riforme. Imitiamo dunque la savia loro lentezza ed asteniamoci per ora da una riforma troppo radicale, quale sarebbe quella di sopprimere immediatamente le pensioni.

Il secondo e principal motivo che mi trattiene dal proporre sin d'ora questa soppressione sta in un riguardo che si deve alle povere finanze.

L'abolizione non colpirebbe che coloro i quali acquisterebbero la pensione per l'avvenire; quindi sussisterebbero tutte le pensioni già concesse, e frattanto converrebbe aumentare tutti gli stipendi, onde gl'impiegati attuali potessero far fronte col risparmio alle loro pensioni. Quindi per parecchi anni il nostro erario dovrebbe sopportare doppia spesa, colla lontana speranza di condizione migliore. Ora io non ho il coraggio, nello stato delle finanze, di proporre un generale aumento su tutti gli stipendi, e dove lo proponessi la Camera senza dubbio lo respingerebbe.

Ma se la soppressione delle pensioni non può essere per ora che un voto, io credo si possa fin d'ora diminuire l'aggravio che recherà allo Stato questo progetto di legge. Quindi mi riservo di proporre agli articoli alcuni emendamenti tendenti appunto a tale scopo. Necessariamente essi avranno pure l'altro effetto di recar qualche danno ai futuri giubilati, imperciocchè non ho trovato mezzo in questa materia di dare agli uni senza togliere agli altri.

Io non mi nascondo l'impopolarità del mio assunto,

ma avendo mai adulato il potere, non cerco nemmeno di adulare il popolo. Io parlo per i contribuenti, ai quali poco si pensa in questo recinto.

Io darò probabilmente il mio voto a questa legge, ma prima di tutto io vorrei sapere qual maggior aggravio essa sia per recare alle finanze dello Stato. E qui devo lamentare che delle leggi che ci si vengono proponendo, alcune, anzi la maggior parte di esse, recano un determinato aggravio allo Stato. Poche sono le leggi che non abbiano questa disastrosa conseguenza. Io potrei provare il mio assunto facendole passare in rassegna. Ma per amore di brevità non parlerò che delle due che abbiamo votato nella tornata di ieri. Quella relativa al brigantaggio costerà un milione e mezzo.

Alla Basilicata daremo in prestito un milione senza interessi. Donde verrà per parecchi anni un aggravio alle finanze dello Stato di ottanta mila lire, chè tale è la somma che il Governo deve pagare ai creditori dello Stato per ottenere in prestito il milione da imprestarsi a quella napoletana provincia.

Altre leggi poi aggravano bensì l'erario dello Stato, ma in modo indeterminato; tale è questa che stiamo discutendo. E qui mi rincresce che nè l'onorevole ministro, nè la Commissione ci abbiano dato un ragguaglio approssimativo almeno degli effetti finanziari di questa legge, affinché noi potessimo giudicare con conoscenza di causa. Io ho tentato inutilmente di supplire a tale lacuna.

Prego ancora la Commissione di dirmi poi, quando saremo all'articolo 18, quale sarà la somma delle pensioni che superano le 8000 lire di cui si parla in quell'articolo.

BELLAZZI. Un onorevole ex-ministro scriveva un giorno queste gravi parole: il pareggio tra le spese ordinarie e le entrate ordinarie entro il 1863 è questione di vita o di morte per l'Italia, è questione del *to be or not to be*.

L'onorevole presidente dell'attuale Consiglio dei ministri poco tempo dopo esclamava: la finanza è come il fato degli antichi, *i volenti conduce ed i ripugnanti trascina*. Detto ciò l'attuale ministro delle finanze fissava lo scioglimento del problema di vita o di morte per l'Italia sul finire del 1867, e l'Italia respirò vedendo allontanarsi per lo spazio misurato da tre anni la minacciosa voragine del *deficit* annuale.

Si fece plauso all'onorevole presidente del Consiglio, e giustamente, perchè egli prometteva di togliere nelle vene della nazione l'annuo dissanguamento di lire 275,000,000. Udimmo da lui i mezzi per raggiungere l'intento; fra questi la rimozione degli abusi, il freno alle prodigalità in tutti i rami del pubblico servizio, la diminuzione del numero strabocchevole degli impiegati, falange socialista, al dire dello stesso ministro, divoratrice di cento milioni annui, accarezzata della borghesia, falange socialista stigmatizzata col nome di *odierna burocrazia*.

Dal giorno che la parola *burocrazia*, venuta dal seg-

gio del potere certo senza cattiva intenzione, ribattezzò la schiera degli impiegati d'Italia, questi si videro ogni giorno esposti ad ogni sorta di calunnie par parte dell'opinione pubblica, a più che umilianti osservazioni per parte del giornalismo, a più che umilianti epiteti nel seno stesso della Camera, vedremo poi con quanta ragione.

Non si creda ch'io voglia qui sorgere oppositore al sistema finanziario dell'onorevole presidente del Consiglio; non si creda neppure ch'io voglia sorgere difensore dell'immorale spettacolo di una parte della nazione che mantiene al comodo desco degli stipendi un'altra parte rosa dalla libidine d'impieghi, libidine che, ove sia soddisfatta, snerva l'animo dei cittadini e ribadisce la schiavitù.

Nessuno più di me desidera la diminuzione dei 180 milioni consumati dagli impiegati. Però auguro all'onorevole presidente del Consiglio la gloria di ministro restauratore delle pubbliche finanze, gli auguro la riconoscenza dell'Italia pari a quella che l'umanità, la scienza, il popolo britannico tributano a Roberto Peel; ma nello stesso tempo io mi riservo la facoltà di combattere energicamente contro tutti quanti i mezzi che da lui creduti buoni, a mio avviso non fossero tali, come accade del presente progetto di legge, secondo me da respingersi, o, se non da respingersi, da modificarsi radicalmente.

Non è con palliativi, o signori, ma con leggi giuste, eque, non politicamente dannose che noi potremo ottenere l'unificazione amministrativa. L'Italia ha sete di leggi radicalmente riformatrici, di leggi le quali non s'innestino sul tronco dell'antico sistema, di leggi le quali operino una vera trasformazione amministrativa, poichè, secondo taluni, deve scansare la rivoluzione politica ed anche la giusta guerra che dovremmo fare ai seguaci di monsignor Caccia.

Quanto agli impiegati civili, ai loro stipendi e alle loro pensioni, l'Italia ha bisogno di leggi, per cui siano, col criterio dell'attività individuale e del merito intellettuale, respinti i sollecitatori d'impieghi dall'introdursi nel recinto delle piante organiche della pubblica amministrazione, sì che non vengano più costoro a battere alle porte del Governo come si batte alle porte di un convento distributore d'elemosina.

L'Italia ha d'uopo di leggi, le quali, senza punto violare i diritti acquisiti degli impiegati, tendano costantemente a renderli pochi, buoni e ben retribuiti, in guisa che la loro opera sia realmente produttiva allo Stato; l'Italia ha mestieri di leggi, le quali siano intese a favorire la condizione degli impiegati delle classi ultime e medie, piuttosto che ad offrire lautezze ai sommi e ai capi; di leggi, o signori, le quali abbiano ad abolire tutte le splendide *sinecure*, vera professione dei gentiluomini di Luigi Filippo, portanti la divisa: *bisogna servire qualcheduno*.

Col progetto di legge in discussione si è creduto di trovare il punto di conciliazione tra l'interesse dell'erario e la giusta remunerazione all'impiegato quiescente,

procurando nel tempo stesso un provvedimento alla superstita famiglia dell'impiegato defunto che rese lunghi servizi al paese.

Nel progetto di legge invece io trovo non le giuste retribuzioni, non la giusta remunerazione all'impiegato quiescente, non dovuto provvedimento alla sua famiglia superstita, non l'interesse dell'erario.

E primieramente il progetto ha l'aria di voler conferire un diritto, mentre invece non fa che confermarlo per moltissimi impiegati del regno, per molti altri non fa che ridurlo ad una questione di forma. Ciò che il progetto realmente stabilisce è un'odiosa retroattività, la quale sanziona non la tutela, ma la violazione di diritti o nati dalla tacita convenzione di chi presta l'opera propria e di chi la riceve, o prodotti da atto pubblico d'autorità regia, o riconosciuti da leggi preesistenti, o confermati da trattati politici, o costituiti sopra la base economica delle ritenute di parte degli stipendi, degli aggi autorizzati, delle rimesse del 15 per cento sugli utili.

Tali diritti, o signori, possono dare all'impiegato facoltà di reclamo come di proprietà guadagnate con lunghe fatiche, di cui una parte versarono nelle pubbliche casse.

L'odiosa retroattività della legge è più manifesta per l'esigenza di un più lungo servizio per il conseguimento delle pensioni. Tale esigenza, per esempio, per l'impiegato il quale, in forza delle vigenti leggi, a 20 anni di servizio ha perfezionato il suo diritto al conseguimento della pensione, costituisce il fatto violento di una parte che viola la condizione di un contratto, mentre l'altra parte invece lo ha fedelmente adempiuto.

Le leggi degli Stati civili, o signori, devono riposare sopra principii di equità e di giustizia; può talvolta in esse entrare la ragione finanziaria, ma non tanto da renderla violatrice di diritto.

E qui trovo occasione di lodare la Commissione, perchè volle sopprimere l'articolo 38, con cui si tentava spogliare dell'aver loro pochi cadenti veterani della pubblica amministrazione che stanno con un piede sull'ultimo limitare della vita; maggiormente l'avrei lodata se avesse eliminato qualche cosa di consimile anche in altro articolo della legge.

Vedasi ora qual criterio ha seguito l'autore della legge per stabilire il tempo utile al conseguimento della pensione.

Evidentemente questo criterio fu quello grettamente finanziario di rendere la pensione un compenso non conseguibile, e se conseguibile, lo sia nel minor numero dei casi.

Se l'autore della legge avesse avuto a cuore l'interesse della pubblica amministrazione, e coll'interesse della pubblica amministrazione avesse avuto a cuore l'interesse dei poveri impiegati egli avrebbe consultato le statistiche e le tabelle di mortalità, i calcoli delle forze fisiche dell'uomo e della probabilità di vita, gli elenchi degli impiegati nei singoli rami dell'amministrazione!

Tutti questi elementi gli avrebbero dimostrato come sia scarsissimo il novero degli impiegati i quali possono raggiungere il quarantesimo anno di servizio, e come scarsissimo il numero di quelli che giungono a poter godere la pensione a condizione tale di forze fisiche da non poter godere della pensione, oppure di poterla per tempo brevissimo.

Questi elementi gli avrebbero insegnato che la vita media del povero impiegato civile è oscillante tra i 30 e i 35 anni.

Io non dirò che si segua un altro sistema sulla base delle ritenute aumentate; ma dirò, si segua un criterio più ragionevole, quello del valore produttivo del lavoro dell'impiegato e della sua durata.

Su questa base, tenuto conto anche d'altri paesi e delle leggi vigenti, non che delle consuetudini, io direi che il servizio utile dovrebbe ridursi alla età di 30 anni, e ad una età minore per quelli che non potessero essere atti a continuare nel servizio.

A seguire una tal norma, o signori, consiglierebbero anche le leggi del Belgio e della Francia, quelle di Napoli, di Sicilia, di Romagna, di Modena, di Parma, di Lombardia e di Toscana; lo consiglierebbe la necessità di non disgustare un grandissimo numero di impiegati, i quali sopra un terzo della popolazione italiana attualmente conseguono la pensione dopo 10 anni di servizio, e sopra i quattro quinti della popolazione conseguono questa pensione tra i 10 ed i 20 anni; ma ciò che più di tutto lo consiglierebbe è la legge militare del 27 giugno 1850. Gli autori di quella legge, perchè amavano realmente il soldato, senza aggravare l'erario hanno saputo tener calcolo di tutti i dati statistici, delle tabelle di mortalità, degli stadi delle forze fisiche dell'uomo, e della media durata della vita.

Non mi si osservi qui che le condizioni dell'erario subalpino, allorchè si fece quella legge, erano molto migliori delle condizioni delle finanze italiane. A quest'osservazione, io rispondo che giova sperare che la condizione deplorabile delle nostre finanze sia affatto eccezionale, come giova sperare che, secondo le promesse dell'onorevole presidente del Consiglio, un giorno, e sarà presto, il nostro Stato cesserà di essere in Europa il più povero di tutti gli Stati.

Non deve esser presa adunque per ragione di fare una legge in un modo piuttosto che in un altro una condizione eccezionale, per fare una legge duratura, la quale perpetuerebbe da una parte la grettezza del Governo verso i pubblici funzionari e dall'altra perpetuerebbe la miseria fra gl'impiegati delle classi ultima e media.

Riguardo poi alla legge militare del 27 giugno 1850, non mi si osservi che la differenza di trattamento deve seguirsi fra gl'impiegati ed il soldato. Non io farò confronti, che sono sempre odiosi; soltanto osserverò che il soldato dell'esercito civile, il povero impiegato, costretto a vita sedentaria nell'aula degli uffici, contrae malattie acceleratrici della morte, laddove il soldato

TORNATA DEL 13 GENNAIO

dell'esercito regolare acquista elemento di salute e di robustezza nelle esercitazioni giornaliere, nelle marcie e perfino nel disciplinato moto delle caserme. Tuttavia se si vuole mantenere solo per i militari il servizio a 30 anni per gli ufficiali, a 25 anni per alcuni ufficiali e per la bassa forza, sia pure; ma io non veggo ragione per cui si abbia a mantenere una differenza di trattamento, quando tanto il soldato che l'impiegato per ragioni di servizio contraggono qualche infermità che li mette nel caso di uscire dall'impiego; a meno che non si voglia stabilire l'assurdo che la vita del cittadino ha un valore maggiore o minore secondo l'abito che indossa; ma passi anche questo: ciò che non deve assolutamente passare è che vi sia una differenza di trattamento tra il soldato e l'impiegato civile, quando ambedue sul campo di battaglia colle armi in pugno a fronte dei nemici della patria combattono per la patria; allora il loro sangue per me ha lo stesso valore, ambedue sono soldati della nazione, il sacrificio che fanno l'uno e l'altro della vita ha il pregio stesso sull'altare della patria.

Io credo dunque che voi, signori, a suo tempo ammetterete il principio che vi sia eguaglianza di trattamento, in tal caso estendendo questi trattamenti anche al caso di infermità contratta per servizio.

Non sia qui fuori di luogo il ricordare ciò che l'onorevole ministro dei lavori pubblici, in una tornata serale dello scorso giugno, diceva a proposito del povero macchinista che lungo la ferrovia d'Asti sacrificava la vita per salvare un intero convoglio.

A quel valoroso, ai figli ed alla moglie superstiti la legge negava e negò una pensione. L'onorevole ministro dei lavori pubblici diceva: « La legge è crudele, ma è così, bisogna eseguirla. » Invece io vi dico: *Signori, cessi la crudeltà della legge.* E perchè cessasse la crudeltà della legge era mestieri che si introducesse in questo progetto la pensione di riforma per quegli impiegati che escono dal servizio per causa d'infermità fra i 16 e 25 anni.

Tale pensione dovrebbe essere liquidata come sulla base della giubilazione, dedotte poi tante quote quanti sono gli anni mancanti al consegnamento della pensione stessa colle norme ordinarie.

Simile pensione, mentre non aggraverebbe punto l'erario, eviterebbe anche moltissimi casi in cui un impiegato il quale ha servito per 14, 16, 18, 24 anni e cinque mesi, venga a ricevere un'indennità la quale, capitalizzata, nel migliore dei casi non vi dà un sussidio giornaliero di 50 o 55 centesimi, certamente non sufficienti per l'alimentazione del povero impiegato, specialmente infermo, il quale ha servito per tanti anni.

L'esiguità del sussidio di pochi centesimi giornalieri risulta ancora più evidente dal limite minimo della pensione che, fortunatamente, non è applicabile; perchè con quel limite di lire 150 voi concedete ad un povero impiegato soltanto 20, 25 o 30 centesimi al giorno, il che sarà appena sufficiente per condannarlo

alla fame ed alla disperazione. Cessi dunque, ripeterò, la crudeltà della legge.

Ricordiamoci che la dominazione austriaca ed il duca di Modena stabilivano il *minimum* della pensione in lire 250 e 259.

Il Governo italiano deve evitare sempre che si stabiliscano odiosi confronti tra lui e le cessate dominazioni straniere.

Si porterà dunque, io spero, il *minimum* della pensione ad un punto tale che sia sufficiente per procurare un pane giornaliero al povero impiegato.

Badi il Governo che non gli si lanci un giorno l'accusa che egli voglia creare nelle classi ultima e media degl'impiegati il pauperismo. Ricordi il Governo come i più celebri economisti abbiano sentenziata l'impossibilità che un impiegato possa vivere con lire 800 o con lire 1000. « Questi impiegati (non sono io che parlo, è Levasseur), questi impiegati costretti a vivere, ad alloggiare con certa qualche decenza non possono limitare il vivere loro alle esterne apparenze di un bracciante che guadagna più di loro e veste *blouse* e *herretto*. Non potendo fare economie sopra l'alloggio e sopra il vestiario, si assoggettano ai più grandi sacrifici facendo risparmi sull'alimentazione. Malcontenti di sé, lavorano di mala voglia, diventano ostili al Governo, desiderosi di cose nuove perchè da queste nulla hanno da temere, tutto a guadagnare. »

Signori, i veri proletari dell'epoca non sono già i braccianti, ma gl'impiegati della classe ultima e media che hanno l'apparenza della signoria, la realtà della miseria.

A chi mi rammentasse che in questi ultimi tempi la media degli stipendi e delle pensioni si è elevata in confronto dei tempi passati, io rispondo: sta bene che la media degli stipendi si sia elevata; ma per chi? Per gl'impiegati delle istituzioni che sorsero sotto l'influsso del nuovo ordine di cose, per gl'impiegati della Banca nazionale, per quelli delle nuove tasse, per quelli delle strade ferrate, ma per quasi tutti i rami dell'antica amministrazione durano gli scarsi stipendi che tengono nel disagio i poveri impiegati.

La legge napoletana del 1816, quella di Sicilia del 1823, delle Romagne del 1828 e del 1843, della Toscana del 1849, di Modena del 1806, di Parma del 1822, del Piemonte del 1824 e del 1835, presentano delle tabelle di stipendi le quali si trovano formate in tempi di condizioni economiche molto diverse dalle attuali, vale a dire quando i prezzi delle cose si trovavano proporzionati ai salari, quando un impiegato con tre o quattro mila lire all'anno si trovava nell'agiatezza, mentre attualmente può dirsi nelle strettezze. È provato dai più distinti economisti ed assentito dai poveri impiegati come il prezzo delle cose dal principio di questo secolo vada aumentando spaventevolmente in confronto dei salari.

Molte ragioni agricole e politiche vi concorrono. Vi concorrono la rivoluzione monetaria ed i male allibrati stabilimenti di credito. Può dirsi che il danaro a

fronte delle cose oggi ha perduto di quasi la metà del suo valore. Il Levasseur ha registrato che dal 1850 al 1859 il frumento da lire 12 68 salì fino a lire 36.

E poichè non si può ricorrere alle nostre statistiche, perchè mancanti od imperfette, mi sia lecito di ricorrere alle straniere. Queste, o signori, registrano che vi fu un aumento del 20 al 25 per cento nel prezzo dei prodotti naturali, dopo il pane, indispensabili alla sussistenza, del 60 al 70 per cento degli altri prodotti non vittuarii, indispensabili alla vita; del 14 al 15 per cento pei manufatti; del 35 al 40 per cento circa per le merci in generale.

Non è qui il luogo di esporre le cause efficienti di questo fenomeno economico, a stabilire almeno che l'elevarsi dei prezzi per i prodotti necessari alla vita si spinge al rialzo in virtù del ribasso del valore monetario, della potenza di scambio della moneta. La sola abbondanza dei metalli preziosi ha fatto abbassare il denaro del quinto del suo valore, cosicchè il povero impiegato che riceve cento lire metalliche mensili ne riceve realmente soltanto ottanta.

Tenete conto poi di tutti gli aumenti sopra indicati, per le altre cose che ho indicate, e troverete che invece di lire cento metalliche l'impiegato non ne riceve che cinquanta.

Avete dunque un ribasso per questa povera gente del 50 per cento sui loro stipendi e sulle loro pensioni.

Non dirò coi pessimisti che questo fenomeno economico sia per condurre gli uomini alla rovina sociale. So come la sanzione economica interviene a stabilire l'equilibrio tra i salari ed i prezzi delle cose, a rimettere il comune livello in tutte le funzioni sociali.

Ma sta pure che questo livellamento economico lentamente succede e gradatamente per i braccianti, per i locatori d'opere, per tutti quelli il cui lavoro obbedisce alla legge normale della domanda e dell'offerta; ma succede lo stesso coi poveri impiegati? No, perchè il loro stipendio è fisso, perchè inoltre non possono, finita l'ora d'ufficio, applicarsi ad altro: la legge lo vieta.

L'autore del progetto ha dimenticato tutto ciò, come di tener conto delle varie leggi vigenti in Italia e di stabilire tra esse un confronto. Sarebbe troppo lungo il qui farlo; tuttavia osserverò come tra tutte le vigenti leggi sulle pensioni la meno favorevole agli impiegati è la piemontese del 1835. Ebbene, la legge attuale è ancora più sfavorevole di quella.

Nella legge piemontese ricordata noi vediamo una tabella nella quale gli impiegati sono divisi in 29 categorie. Or bene, colla legge attuale si ottiene realmente una economia sulle prime sedici categorie d'impiegati, cioè sui poveri impiegati di classe media ed ultima, su quelli raccomandati dagli economisti.

Pazienza ancora se questa economia andasse veramente a profitto dell'erario, sarebbe un sacrificio di più imposto al patriottismo di questi poveretti. Ma quando si vede le economie fatte sulla scarsa pensione del po-

vero essere portate ad impinguare le già tante pensioni tra le categorie 16^a e 20^a e precisamente quelle degli stipendi dalle quattro alle quindici mila lire, io ripeto che la legge è crudele spogliatrice. Badi il Governo non nasca in molti la convinzione che esso quando trattasi di colpire le classi meno agiate lo fa senza pietà, per accumulare l'avere tolto al povero impiegato su quelli che già impinguò di stipendi e di onori.

Prego la Camera di concedermi cinque minuti di riposo.

(L'oratore si riposa per alcuni minuti).

Mi sia lecito osservare come l'essersi nel progetto stabilito una base di computo per dare limite alla pensione, quindi alterata questa base perchè la pensione non oltrepassi i 4/5 dello stipendio; finalmente il restringere il limite perchè la pensione non raggiunga le lire 8000, dà alla legge un carattere d'incertezza, d'ingiustizia, d'irrazionalità da ispirare poco rispetto alla legge stessa.

La legge dovrebbe basare sopra un principio chiaro, logico e semplice, il quale principio non si allarghi o restringa a capriccio del legislatore. Per cui l'unico principio regolatore d'una pensione e del suo limite sta nel valore e nella durata del servizio prestato e poichè questo valore progressivo è determinato dal progressivo stipendio, non trovo altro limite ragionato per la pensione che lo stipendio stesso.

Alcuno dirà che l'applicazione larga di questo principio potrebbe portare con sè soverchio aggravio all'erario. Io non lo credo, ma havvi un rimedio a vantaggio dell'erario, ed io non so perchè a questo rimedio non si è mai ricorso: questo sta nella riduzione dei più elevati stipendi dalle lire 6,000 alle 25,000; con tale riduzione io credo che si otterrebbe una economia nell'erario, non si danneggerebbero le classi meschine degli impiegati, si garantirebbe agli infimi come ai capi la vera pensione razionale, limitata allo stipendio. Io desidererei che a questo rimedio si ricorresse.

Questa legge che evidentemente è nociva agli interessi degli'impiegati, è anche ispirata, mi pare, dall'intento di tenere questi poveri impiegati continuamente in posizione anche eccezionale sotto l'arbitrio del ministro. Infatti al ministro la facoltà di dispensare dall'impiego senza previo giudizio, al ministro il potere di mettere a riposo senza previo giudizio, al ministro il diritto di destituire senza previo giudizio. Al povero impiegato colpito dalla suprema delle sventure, quella che toglie a lui e alla sua famiglia l'onore, si concede il lieve beneficio d'una Commissione creata sulla proposta del Governo stesso, la quale giudicherà se l'impiegato dopo l'onore deve perdere anche il pane. Le leggi comuni concedono a tutti i cittadini d'essere giudicati dai loro eguali, le leggi comuni concedono all'uomo macchiato dei più neri delitti il diritto della difesa, ma il giudizio dei pari, il diritto della difesa è negato all'impiegato per ciò che riguarda la sua destituzione.

Questa legge è anche di svantaggio alla famiglia dell'impiegato defunto. Infatti questa legge non fa alcuna

TORNATA DEL 13 GENNAIO

distinzione tra la moglie del militare e la moglie dell'impiegato. La moglie del militare ha sempre una dote, va soggetta al beneficio del minor tempo necessario alla pensione: quella dell'impiegato di rado ha dote e subisce tutte le conseguenze del servizio quarantenne. Eppure per questa vedova si stabilì un terzo della pensione del marito. Perchè non instabilire una metà, che sarebbe stata una misura più equa, anche perchè le leggi vigenti hanno limiti per $\frac{1}{3}$ e $\frac{2}{3}$ della pensione o dello stipendio del marito? Questa misura sarebbe consigliata anche dalla considerazione che questa povera vedova è incapace col lavoro a guadagnarsi il pane mentre è circondata spesso da numerosi figli. Altra ragione d'ordine morale lo consiglierebbe, anche per ciò che riguarda le orfane dell'impiegato lasciate senza sussidio nella pericolosa età di 21 anni.

Come sono trattati i figli dei poveri impiegati che muoiono combattendo per la patria? Quando si tratta dei figli dei militari, la legge provvede ad essi mediante posti gratuiti negli istituti d'educazione militare; quando invece si tratta dei poveri figli dell'impiegato, la legge li tratta da matrigna.

Nella relazione che si fece al primo progetto ministeriale era indicato che la somma delle pensioni ammontava a 33 milioni; ciò era indicato in modo da lasciar quasi supporre che tutta questa somma fosse esaurita soltanto dagli impiegati civili. Io faccio osservare che di questi 33 milioni 17 appartengono alle pensioni militari, sulle quali non può operarsi alcuna riduzione perchè regolate dalla legge del 27 giugno 1850. Restano dunque 16 milioni per gli impiegati civili.

Da questi sedici milioni deduciamo due milioni e 500 mila lire di ritenute, resteranno 13 milioni e 500 mila lire, la qual cifra non è poi tale che possa spaventare come la prima le finanze dello Stato.

Havvi taluno che ha tentato di fare un confronto tra gli effetti della legge attuale e le leggi già esistenti, e, se avesse avuto tempo sufficiente, avrebbe forse potuto dimostrare che invece di ottenere economie con questa legge, i tredici milioni e mezzo sarebbero portati forse a venti milioni.

Ma, ammesso che ciò non sia vero, ammesso che il Governo sia proprio sicuro di fare economie, come può egli garantirle a noi deputati? Ove sono i dati statistici degli impiegati, ove le piante organiche? Ove le categorie degli stipendi? Ove le tabelle che indichino gli effetti che si hanno colla legge e gli effetti vigenti, presumibili della legge attuale? Finchè non vi siano questi dati, noi abbiamo diritto di dire che da questa legge non sorgeranno economie. E fosse pur vera la vantata economia da ottenersi con questa legge, viene ovvia la domanda se convenga, per avere un misero risparmio, compromettere la pubblica amministrazione, che ferita in chi lavora per essa, andrà certamente a rovina con aggravio grande di quelle finanze che tutti i giorni si dice volersi favorire e non si favoriscono. E come non correrà la pubblica amministrazione alla ro-

vina? Come potrà essa camminare sulla via del meglio quando tutte le elette intelligenze si ritireranno da essa o perchè mal retribuite o perchè mal considerate? Non rimarranno al servizio che le mediocrità, le quali ci porteranno anche la piaga del servizio infedele, patteggianti a proprio vantaggio l'opera loro, come accade nelle amministrazioni della Russia e della Spagna, con grave detrimento delle finanze.

L'impiegato, o signori, non difeso, non protetto, male retribuito non può diventare un tutore degli interessi dello Stato, ma un nemico; non può essere il primo a dare l'esempio dell'esecuzione delle leggi, non può più essere l'anello d'unione tra gli amministrati e gli amministratori, non può più essere il custode geloso dei segreti governativi.

Come ho detto poc'anzi, malcontento lavorerà di mala voglia, diventerà ostile al Governo e sarà facile in questi giorni in cui trionfano tanti partiti liberticidi seguaci del vescovo di Famagosta, monsignor Caccia, sarà facile, dico, che ceda alle suggestioni di qualche dun nemico della patria.

Tali saranno gli effetti, o signori, della presente legge, la quale viola diritti, toglie compensi, depauperava famiglie, immiserisce vedove ed abbandona orfani.

Ma come fare, dirà l'onorevole presidente del Consiglio, come fare le sospirate economie?

Io rispondo: non colla riduzione degli stipendi e delle pensioni degli impiegati, ma bensì con una precisa definizione delle piante organiche, col non dare le pensioni senza necessità, col diminuire gradatamente, e senza violare alcun diritto, il numero degli impiegati, colla riduzione dei stipendi tra le 6000 e le 25,000 lire.

Io credo che questo il ministro potrà facilmente ottenere con un appello ai più alto locati, appello che sarà molto più udito e più efficace di quello fatto ai poveri impiegati della classe ultima e media.

Io vorrei che i signori ministri, giacchè a loro stanno tanto a cuore le finanze, cominciassero a lasciare nell'erario per qualche tempo, per qualche anno, alcune migliaia di lire del loro stipendio. (*Movimento in senso diverso*)

Io sono sicuro che il loro esempio verrebbe seguito dalla spontanea riduzione degli altri stipendi, di quelli di 10, 12, 14, 25 mila lire. Verrà spontanea la cessione all'erario delle 50 lire al giorno concesse per diritto di trasferta agli impiegati che hanno 10, 12 mila lire di stipendio, mentre non si concedono che pochi centesimi al povero impiegato pagato con 2 o 3 lire al giorno per una trasferta alla distanza di 50, 60 o 100 chilometri. Ecco il modo di ottenere delle economie. Ma anche questo rimedio sarebbe illusorio, e noi abbiamo invece bisogno di rimedi radicali che ci diano economie vere e durature. Queste otterrà il Governo quando desisterà dal mettere ostacolo all'attività dell'individuo e del comune.

Segua il Governo l'esempio della sola nazione che in Europa seppe progredire sulla base di un'amministra-

zione che lascia la maggiore larghezza possibile all'attività dell'individuo, del comune, della provincia: la minore estensione del potere centrale. In tal guisa il Governo italiano diverrà de' migliori, governando meno col minor numero d'impiegati così che possa cessare di esistere senza che si sconnetta l'amministrazione.

Il popolo italiano, come il popolo inglese, sente anch'esso la necessità di non veder l'ingerenza governativa in tutti i rami dell'economia sociale; sente la necessità dell'azione collettiva dei privati, dei comuni e delle provincie, l'associazione insomma delle forze sociali indipendenti dal Governo. Avvenuta questa associazione, diminuirà l'esercito degl'impiegati civili, mantenuto solo dalla smania di troppo governare. Col troppo governare si reca una nuova tirannia, si snervano le forze del cittadino, si toglie la coscienza della propria dignità alla nazione.

E qui, o signori, io pongo fine riservandomi a proporre degli emendamenti a seconda della mia intelligenza e nella misura della mia esperienza affinché non siano disconosciuti i diritti degl'impiegati dal momento che voi dite che gl'impiegati hanno dei doveri.

La conferma di questo diritto non esporrà più il nobile ceto degl'impiegati al pericolo di essere detto mercenario servidorame al servizio dello Stato, che si insulta pure di volgare padrone. Tale offesa non può giungere fino all'altezza del Governo italiano, imperocchè facendolo discendere sulla grande scala dell'amministrazione nostra dall'onorevole presidente del Consiglio de' ministri fino all'ultimo applicato, è tanto sentimento della propria dignità da non ammettere alcuna distinzione di servi e di padroni. (*Bene!*)

Spero, signori, che voi modificherete questa legge in guisa da provare realmente che dia una reale economia per le finanze, in guisa che la pensione, complemento dello stipendio, sia, non maschera d'ozio corruttore, ma compenso di lunghe laboriose fatiche, produttive per lo Stato, compenso il quale rafforzi la molla dell'attività dell'impiegato, non più paralizzato dal fantasma dell'incerto domani, paventato gravido di mali, di miserie per sè, per la famiglia sua, per i figli suoi.

MINGHETTI, presidente del Consiglio, ministro per le finanze. La Camera mi scuserà se io sarò molto breve, anche perchè la mia voce non sarebbe udita facilmente.

Io mi trovo a fronte di due oratori i quali hanno prese le mosse da due punti assolutamente opposti.

L'onorevole Michelini ammetterebbe per principio l'abolizione delle pensioni e nello stesso tempo condannava questa legge, o almeno la trova molto larga in favore degli impiegati e poco favorevole alle finanze. Egli si fonda sulla condizione attuale di esse per dire che se modificazioni devono farsi, devono essere nel senso di restringere la larghezza di questa legge. L'onorevole Bellazzi al contrario l'ha condannata sotto il punto di vista della grettezza.

Egli l'ha paragonata a due leggi: a quella degli impiegati militari, ed a quelle che esistevano prima nelle altre parti d'Italia.

Quanto alle osservazioni dell'onorevole Michelini, io credo che sebbene non si possa dare una tabella precisa, quale si desidererebbe, degli effetti che questa legge produrrà al nostro tesoro, nondimeno si possa argomentare che l'effetto sarà di economia e non di maggiori spese.

Oggi nelle leggi che sono vigenti non vi è *maximum* e questo *maximum* si stabilisce. Si propone che la pensione non oltrepassi i due quinti dello stipendio. In nessun caso, tranne poche eccezioni, si dà la pensione prima di 25 anni di servizio; laddove in alcune leggi attualmente vigenti si dava dopo soli 10 o 15 anni per caso d'infermità derivante dall'ufficio o per gli altri casi indicati negli articoli 2° e 3°, se non erro; solamente quando la prole femminile sia di età maggiore non gli si concede pensione, come si concede in generale in tutte le leggi d'Italia.

Io credo dunque che l'effetto di questa legge sia per essere nel senso di ridurre le spese dello Stato, di diminuirle, e di portare all'erario un'economia.

Quanto alla domanda che egli mi ha fatto sull'entità delle pensioni che superano le otto mila lire, io credo che esse salgano all'incirca a 200 mila lire, ma quando saremo a quell'articolo potrò dargli la cifra precisa.

Mi pare dunque che egli può sicuramente votare questa legge senza timore dei pericoli che lo tengono giustamente in apprensione.

Quanto al deputato Bellazzi, io, sebbene riconosca tutta l'importanza di rimeritare i servigi degli uomini i quali spendono la loro vita al servizio dello Stato, non posso però mettere ad uno stesso livello le pensioni degli impiegati civili con quelle dei militari.

Le ragioni che egli ha addotte, che sono tratte più che da altro dall'igiene, non mi persuadono abbastanza se pongo mente alle fatiche, ai pericoli che il militare sostiene, e trovo che è giusto che la pensione degl'impiegati civili sia calcolata sopra una base inferiore a quella dei militari.

Quanto poi al paragone che egli ha fatto, cioè a dire delle leggi attuali colle leggi che vigevano in altre parti d'Italia, io lo prego a considerare che egli è bensì vero che le leggi vigenti negli antichi Stati d'Italia erano in generale più larghe per gl'impiegati, ma è vero altresì che gli stipendi degl'impiegati medesimi erano di gran lunga inferiori a quelli che oggi ricevono dal regno d'Italia.

Se egli pone mente agli stipendi che correvano nelle altre parti d'Italia, e soprattutto nelle provincie meridionali, e specialmente alle qualità di stipendi che erano dati agl'impiegati minori, che è quella schiera che più giustamente l'interessa, egli vedrà che non solo si sono questi accresciuti e non di poco, ma si sono triplicati e talvolta quadruplicati.

Fa meraviglia quando si considerano i ruoli e le paghe che, per esempio, nelle provincie napoletane erano

TORNATA DEL 13 GENNAIO

date dal Governo borbonico: non si sa comprendere come si potesse fare assegnamento sopra il servizio di individui, i quali non avevano assolutamente di che campare la vita.

Oggi invece si è portato lo stipendio di tutti gli impiegati a tale punto, che anche i minori possono decentemente, onestamente sostenere sè stessi e le loro famiglie. Per conseguenza, se la proposta di pensione la quale è fatta in questa legge è minore di quello che era negli antichi Stati d'Italia, il risultato però essendo calcolato sopra una base assai più larga di quello che non fosse allora, sarà molto più favorevole agli impiegati.

L'onorevole Bellazzi ha richiamato alcune mie parole dette a proposito degl'impiegati. Io ho nulla da ritirare su quelle parole, purchè esse sieno giustamente interpretate. Io credo che la classe degl'impiegati sia un ceto rispettabilissimo, ed al quale il Governo debba usare tutti i riguardi; credo che gl'impiegati debbano essere ridotti al numero minore possibile; e credo che debbano essere buoni e bene retribuiti. Ciò che io ho condannato e che condanno ancora si è la farraggine troppo numerosa dei medesimi. Ed è a questo intento che tutte le riforme che ho potuto introdurre nell'amministrazione delle finanze hanno mirato sinora, ed è questo intento che avrò di mira ancora nelle ulteriori riforme che, ove mi sia data facoltà di fare con decreti reali o con leggi del Parlamento, procurerò d'introdurre: ed a tal fine coopererò eziandio l'ingerenza governativa sia nelle materie che spettano più particolarmente all'attività privata, sia ai comuni, sia alle provincie, che è pur una delle divise che il Ministero attuale porta in fronte e si onora di sostenere.

Io credo dunque che, fermi questi principii, fermo che il numero degl'impiegati debba ridursi alla misura minore possibile, ma che nello stesso tempo siano bene retribuiti, la legge attuale sulle pensioni non possa più dirsi gretta verso di essi.

Vi sono due interessi in vista: vi è da una parte l'interesse dell'impiegato che ha servito il Governo; vi è d'altra parte l'interesse dell'erario pubblico, il quale non deve sovrabbondare nelle spese così in questo, come in nessun altro ramo della pubblica amministrazione.

Io porto opinione, e si potrà dimostrarlo a passo a passo negli articoli che andremo discutendo, che la legge attuale risolve nel miglior modo possibile il problema. A ciò conforta il pensiero che nell'altro ramo del Parlamento, dove stanno tanti uomini pratici in questa materia e provati nell'amministrazione, si è lungamente e partitamente esaminato con equa lance ognuno degli articoli della presente legge.

Io credo adunque, ripeto, che questa legge risolva in modo giusto la doppia considerazione del riguardo dovuto agli impiegati ed all'interesse dell'erario. Certamente non sarà perfetta, perchè quando si tratta di passare da una serie di leggi così diverse come erano in Italia, ad una sola, il primo tentativo avrà sempre

bisogno di correzioni ulteriori, suggerite dall'esperienza, ma sarà certo migliore di tutte quelle che esistevano, porterà l'unificazione anche in questo servizio, unificazione la quale oggimai è divenuta urgente, imperocchè il ritardo della legge sulle pensioni comprometterebbe grandemente il servizio dell'amministrazione pubblica. Gli impiegati stessi che già ne conoscono le disposizioni, perchè ne lessero o ne udirono le discussioni del Senato, sono desiderosi in tutte le parti d'Italia che la legge presentata venga al più presto possibile dalla Camera approvata. Tralascio le altre obiezioni perchè esse si riprodurranno di mano in mano che si presenteranno in discussione i singoli articoli.

PRESIDENTE. Gli altri deputati che erano iscritti per parlare nella discussione generale avendo rinunciato alla parola, si passerà alla discussione degli articoli.

PIROLI. Sono corsi nella stampa dell'attuale progetto di legge e nel richiamo fatto ad alcuni articoli degli errori materiali e che sarebbe bene che fossero rettificati fin d'ora, perchè altrimenti lascierebbero dubbio intorno al vero senso delle disposizioni relative.

PRESIDENTE. La Commissione li ha già indicati ed io ne ho fatta annotazione nel progetto di legge. Se però lo desidera, ne darò tosto conoscenza.

All'articolo 3, ove è citato l'articolo 20, devesi citare invece l'articolo 21; all'articolo 37, dove è citato l'articolo 18, si deve citare invece l'articolo 19; all'articolo 41, ove sono citati gli articoli 38, 39, 40 e 41, si devono citare gli articoli 37, 38 e 39.

Il Ministero accetta le modificazioni della Commissione?

MINGHETTI, ministro per le finanze. Mi riservo a mano a mano di fare alcune osservazioni agli articoli. Alcune le accetto, ma altre no; ma siccome non c'è molta differenza, si può prendere per testo il progetto della Commissione.

PRESIDENTE « Titolo I. *Del collocamento a riposo e del diritto a pensione degl'impiegati.* — Art. 1. Hanno diritto di essere collocati a riposo e di conseguire pensione:

« a) Gl'impiegati che hanno compiuto 40 anni di servizio, ovvero 65 di età con 25 anni di servizio;

« b) Quelli che dopo 25 anni di servizio sieno divenuti per infermità inabili a continuarlo o a riassumerlo;

« c) Quelli che dopo 25 anni di servizio fossero dispensati dall'impiego, e quelli che dopo il tempo medesimo fossero collocati in disponibilità per soppressione o riforma degli uffizi, qualora entro il termine assegnato alla durata della disponibilità non sieno stati richiamati al servizio. »

Sopra quest'articolo è stato proposto un emendamento dal deputato Massarani, così concepito:

Negli alinea b) e c), alle parole: *dopo 25 anni*, si sostituisca: *dopo 15 anni*.

La parola è al deputato Massarani per sviluppare il suo emendamento.

MASSARANI. Parrà forse strano che avendo io l'onore di sedere fra i membri della Commissione venga pel

primo ad aprire la breccia nel suo lavoro; ma forse la mia non sarà giudicata temerità, quando la Camera sappia che l'opinione che io qui intendo di propugnare non mi è soltanto personale, ma ebbe l'appoggio d'alcuni uffici rappresentati nella Commissione, e avrebbe quello di una voce ben altrimenti autorevole della mia, se ad uno tra i membri della Commissione medesima non fosse da involontaria assenza impedito di recare in questa discussione il peso della sua dottrina e della sua esperienza.

Ciò premesso, chiarirò brevemente il senso e le ragioni del mio emendamento.

Secondo il progetto di legge presentato dal Ministero e adottato dalla Commissione, un impiegato il quale per cause indipendenti dalla propria volontà, vale a dire per infermità, per soppressione d'ufficio o per dispensa cessi dal servizio, non consegue alcuna pensione se non abbia passato in servizio almeno venticinque anni.

L'emendamento da me proposto riduce questo lasso di tempo a quindici anni.

Esso è primieramente suffragato dall'esempio delle precedenti legislazioni italiane e della maggior parte delle straniere.

Non ricorderò ad uno ad uno, poichè già furono indicati dall'onorevole Bellazzi, i termini stabiliti dalle legislazioni sin qui vigenti nelle varie parti d'Italia, legislazioni le quali tutte, tranne quella del Piemonte, tornano in questa materia più favorevoli all'impiegato, che non l'odierno progetto di legge; non ripeterò come per esse il lasso di tempo richiesto fosse ove di 10, ove di 15, ove di 20 anni, e per una singolarmente il diritto alla pensione maturasse in ragione di quarantesimi a datare fin dal primo anno di servizio prestato: mi limito ad accennare un precedente che mi pare non sia stato ancora toccato.

Sebbene il vecchio brevetto regio del 1835, ancora in vigore per le antiche provincie, stabilisca veramente il termine di 25 anni (ed è la sola delle leggi italiane che fissi un sì lungo termine), non è men vero che quando in tempi migliori e retti a libere istituzioni venne presentato alla Camera subalpina un progetto di legge sulle pensioni, progetto che fu poi nel suo complesso e per altri motivi respinto, era stato da quella Camera adottato un articolo, cui mercè si riduceva cotesto lasso di tempo a 10 anni. La Camera subalpina si era adunque pronunziata per uno dei termini più favorevoli che le varie legislazioni d'Italia avessero stabilito.

Dissi che coll'esempio delle legislazioni italiane correva quello delle legislazioni vigenti negli altri principali Stati d'Europa. L'Inghilterra, quell'Inghilterra ove essendo tanto più vigorosa l'iniziativa individuale e tanto più desto ed alacre lo spirito di previdenza, potrebbe farsi tanto maggiore assegnamento sopra questi spontanei presidii, l'Inghilterra accorda pure anch'essa, in circostanze analoghe a quelle che testè ho dichiarate, un *minimum* di pensione dopo dieci anni

di servizio. Altrettanto è stabilito nel Belgio, paese che ha pure raggiunto tale un grado di prosperità industriale e di gagliardo elaterio delle forze individue, che forse è tra i pochi, ove il sistema delle casse di previdenza, che or ora udivate propugnare, avrebbe potuto per avventura trovare probabilità di attuazione. E tuttavia cotesto sistema non vige colà per l'impiegati, ma unicamente per le superstiti loro famiglie. Anche la Prussia fissò a 15 anni il minimo termine necessario al conseguimento della pensione.

L'unico esempio che io trovi contraddire ai precedenti si è quello della legislazione francese, la quale stabilisce, se non erro, il detto termine a 25 o 30 anni, secondochè si tratti di servizio attivo o sedentario. Ma è degno di essere notato che pur quella legislazione ammette un temperamento il quale io certo non mi auguro nella nostra l'arbitrio cioè, concesso al potere esecutivo; avvegnachè in virtù di un articolo della legge francese, sia concesso al ministro di dispensare dalle condizioni di tempo quegli impiegati che egli riconosca inabili a continuare nelle loro funzioni.

So bene esservi colà un regolamento, il quale determina all'uopo norme che non possono essere preterite, e giusta le quali vuolsi preceda un rapporto, o medico, o gerarchico presentato dai rispettivi capi d'ufficio; ma tuttavia ognuno vede la sconfinata latitudine che si reputò necessario concedere al potere, a fine di mitigare la durezza della legge.

Di siffatti rimedi, peggiori del male, io non ammetto manco il pensiero; io non ammetto affatto l'arbitrio, ma credo che nel determinare la misura del tempo richiesto si debba consultare l'equità, si debba, per quanto è possibile, risalire alle ragioni stesse determinanti la legge.

Io non mi farò lecito certamente di spaziare ora nelle questioni generali, di cui non è questa la sede. Forza è però ch'io esponga qualche considerazione sui principii direttivi ai quali deve, a mio avviso, informarsi anche la soluzione del concreto tema che attualmente ci occupa.

In tesi generale, lo dichiaro, io non ammetto che la pensione costituisca per l'impiegato materia di diritto assoluto. Salvo l'elemento delle ritenute, che pur richiede, a ragion di equità, alcun corrispettivo, non vi ha nelle condizioni proposte dallo Stato e accettate dall'impiegato che una materia meramente contrattuale: lo Stato è libero di porre quelle condizioni che crede, come il cittadino è libero di accettarle o respingerle; ma il cittadino che si addice a pubblico impiego, accetta implicitamente tutte le condizioni che lo Stato gli fa. Non si possono quindi in pro degli impiegati rivendicare a rigor di parola altri diritti, salvo quelli acquisiti in virtù di legge; ma resta intera la questione, se da parte dello Stato e del Governo che lo rappresenta vi abbia, oltrechè equità, interesse eziandio e convenienza a provvedere in congrua misura ai bisogni dell'impiegato, e così durante l'esercizio delle sue funzioni, come allorchè, per cagioni incol-

pevoli e indipendenti dalla sua volontà, è costretto a cessarne.

Ed eccoci al soggetto appunto della presente discussione.

Ora che vi abbia, oltrechè equità, interesse diretto dello Stato a concedere all'impiegato un siffatto trattamento, è ciò che non può formar dubbio. Unicamente col dare al funzionario fiducia di un sicuro avvenire, lo Stato può far sì che, lasciando gli allettamenti di più lucrose carriere, si consacrino al pubblico servizio capacità non volgari; che queste gli diano solerte ed intera l'opera propria e rinunziino ad ogni compito estraneo; che infine sia al coperto da ogni sospetto, non che da ogni tentazione, l'integrità dell'impiegato.

Convieni adunque che, oltre a provvedere ai bisogni dell'impiegato durante gli anni in cui presta il suo servizio, sia in qualche modo provveduto alle incolpevoli eventualità che possono occorrere nel corso della sua carriera, e rimuoverlo dal servizio.

Ma è egli dimostrato che la maggior parte di siffatte eventualità, le quali senza colpa dell'impiegato lo rimuovono dal servizio, infermità, soppressione d'ufficio e altrettali, non possano e non debbano occorrere che dopo il lasso di venticinque anni? Si risponderà, lo so bene, che un termine preciso non è possibile a rinvenirsi, il quale a queste eventualità esattamente coincida, a meno che non si voglia maturato il diritto a pensione fin dal bel primo anno; ma senza arrivare sì lungi, bene credo poter affermare che siffatto termine gli è naturale che lo si cerchi nella media dei casi comuni.

Ora, che altro sono quei precedenti che io testè venivo accennando nelle legislazioni vigenti nelle varie parti d'Italia e in quelle vigenti in altri Stati d'Europa, se non la constatazione, a dir così, ufficiale, di quella media dei casi comuni, alla quale hanno avuto riguardo i singoli legislatori?

Se adunque nel proporvi il termine che forma oggetto del mio emendamento io mi sono conformato non a questa o quella misura adottata da questa o quella legislazione, ma a tal misura che tiene fra tutte il giusto mezzo, io credo di essermi il più possibile accostato a ciò che l'equità richiede e l'esperienza consiglia.

Affermerò di più: io credo di avere proposto un temperamento cui mercè si tengono nel dovuto conto, non dico i diritti, perchè legislazioni anteriori e revocabili non possono creare diritti tranne per i casi già verificatisi, ma le legittime aspettative e le consuetudini che si sono naturalmente ingenerate.

Ho esposto le ragioni le quali m'indussero a proporre che una qualche provvisione vitalizia sia concessa in pro dell'impiegato colpito da infermità o da soppressione d'impiego, dopo aver servito pel non breve lasso di quindici anni. Noto qui per incidenza che siffatta provvisione s'intende sempre doversi commisurare al numero d'anni di servizio effettivamente prestato;

così che computandosi in ragione di un quarantesimo all'anno per gli stipendi non maggiori di lire 2000, e di un sessantesimo per le somme eccedenti, non si avrebbero dopo quindici anni che rispettivamente 15 quarantesimi o sessantesimi; laonde sarebbe serbata sempre la debita proporzionalità colla remunerazione dovuta a più lunghi servizi. Ciò detto, non mi rimane che a prevenire quelle obiezioni alle quali, come troppo speciosamente ovvie, mi attendo; che se altre poscia sorgessero, mi riservo di confutarle, quando alla Camera piaccia di darmene licenza.

Prima tra le obiezioni speciose e aspettate è codesta: che il progetto di legge non lascia altrimenti provvisti gl'impiegati, i quali per infermità, per dispensa dal servizio, o per soppressione d'ufficio debbono abbandonare la loro carriera innanzi aver servito venticinque anni, dappoichè in tali casi è loro concessa una indennità per una volta tanto. Ma chi davvero anche per poco consideri questa disposizione del progetto di legge, può di leggieri farsi capace dell'insufficienza della medesima.

La misura infatti dell'indennità concessa è di tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni decorsi; ma questa indennità, notisi bene, è concessa per una sola volta. Un esempio vi chiarirà meglio la sua insufficienza.

Supponete un impiegato provveduto di 2000 lire di stipendio. A tenore della legge che vi è proposta, dopo ventiquattro anni e sette mesi (perchè il semestre cominciato s'intende compiuto), la sua pensione secondo il computo stabilito nel progetto sarebbe di 1250 lire. Ma se invece non fossero decorsi che ventiquattro anni e cinque mesi, l'impiegato non avrebbe diritto che all'indennità per una volta tanto. Quest'indennità nel caso da me citato sarebbe di 4000 lire, vale a dire corrisponderebbe ad una rendita di lire 200. L'impiegato adunque per la mancata decorrenza di sette mesi di servizio avrebbe perduto lire 1050 annue su 1250 che gli sarebbero altrimenti toccate.

Io non so davvero riconoscere, e credo che voi non riconoscerete più di me, una giusta proporzione fra il compenso attribuito nell'uno dei casi ed il compenso attribuito nell'altro. So bene che una sensibile disuguaglianza dovrà sempre emergere a questo riguardo, perchè un termine è pur necessario fissare; ma mi pare dimostrato che dal presente disegno di legge questo termine sia protratto di troppo, e debba essere per ragioni d'equità e di convenienza abbreviato.

Seconda ed ultima, preverrò l'obiezione che suol farsi sempre quando trattasi di qualche proposta la quale comunque accresca gli oneri dell'erario. E questo Achille degli argomenti, voi lo sapete, è la distretta in cui versano le nostre finanze, è l'interesse dei contribuenti, cui devo posporre ogni altra considerazione.

Sono quant'altri mai preoccupato della gravità della nostra situazione finanziaria, ed auguro tutte le possibili economie; ma credo che le economie, nell'argo-

mento di cui ci occupiamo, abbiano ben altra materia su cui attuarsi. Questa è l'ingombro delle superfetazioni burocratiche, la molteplicità degli inutili sorteggi, che vogliono essere, come testè diceva anche il signor presidente del Consiglio, risolutamente tolti di mezzo.

Alla burocrazia aggrovigliata e invasiva non occorre che io lanci la mia pietra, poichè è già condannata; ma, quanto sono convinto che il numero soverchio degli impiegati vuol essere ridotto, altrettanto fermamente credo che le economie non debbano cadere su quei provvedimenti i quali sono essi medesimi diretti ad assicurare la bontà del pubblico servizio. Ora, se per avere buoni impiegati, se per conseguire da essi un assiduo e produttivo lavoro, è necessario di bene retribuirli, egli non è meno necessario di far sì che non cessi loro un efficace sussidio quando vengono esaurendosi le loro forze, quando per cagioni estranee alla loro volontà debbono comunque abbandonare la carriera degli uffici.

Riassumendomi, io credo che le pensioni non essendo altro che una parte di stipendio destinata alla previdenza, non debba su essa cadere la falce di una viziosa economia; che l'economia non debba attuarsi là dove la liberalità è feconda di moralità e di lavoro.

MICHELINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se è appoggiato l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Massarani.

(È appoggiato).

PRESENTAZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE MODIFICATO DAL SENATO.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera il progetto di legge sui redditi della ricchezza mobile, che è stato testè votato dal Senato.

Non ho bisogno di raccomandarlo alla sollecitudine della Camera; solo la pregherò di volerlo rimandare alla stessa Commissione che ebbe già ad occuparsene, come in altri casi si è praticato.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge. Se non vi sono opposizioni esso sarà inviato alla stessa Commissione che già se n'è occupata.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SULLE PENSIONI DEGLI IMPIEGATI CIVILI.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Michelini ha la parola.

MICHELINI. Io avrei in animo non tanto di combattere l'emendamento testè proposto dall'onorevole Massarani, quanto io stesso di proporre all'articolo 1° un mio emendamento, o piuttosto vari emendamenti.

Laonde darò lettura prima di tutto del mio emendamento; poscia, esponendone i motivi, mi verrà fatto di combattere quello dell'onorevole Massarani.

L'articolo 1°, secondo il mio concetto, dovrebbe essere formulato in questi termini:

« Sono conferite pensioni di riposo:

« 1° Agli impiegati che hanno compiuti 40 anni di servizio, ovvero 70 anni di età con 30 anni di servizio;

« 2° A quelli che dopo 30 anni di servizio sono divenuti per infermità inabili a continuarlo od a riassumerlo;

« 3° A quelli che dopo 30 anni di servizio fossero collocati in disponibilità per soppressione o riforma degli uffici, qualora entro il termine assegnato alla durata della disponibilità non siano stati richiamati in servizio. »

Premetterò brevissime osservazioni generali sopra tutti questi emendamenti.

Io parto dal principio di non fare soverchiamente lieta la condizione dei giubilati.

L'onorevole ministro delle finanze, nel famoso suo discorso, credo, del 14 febbraio dell'anno scorso, e testè ancora, si lagnava della burocrazia.

Siamo tutti d'accordo in questo recinto circa i danni di quest'edera che si abbarbica al Governo e ne impedisce le utili riforme. Ma finchè gl'impieghi saranno molti e troppo lautamente retribuiti, quest'edera non si potrà sbarbicare.

Gli uomini, come gli altri animali, crescono e si moltiplicano colà dove trovano mezzi di sussistenza. Questa è ineluttabile legge di natura.

Perchè a Roma sono molti i preti? Perchè sono molti i benefizi; e voi non potrete diminuire il numero di quelli finchè non diminuirate il numero di questi.

Lo stesso accade circa gl'impiegati. Finchè la condizione di costoro, come è attualmente, sarà di gran lunga migliore di quella dei loro concittadini, oh! state certi che il loro numero non diminuirà, che saranno più insistenti, che non potreste liberarvene nemmeno uccidendoli, perchè, morti gli uni, verrebbero altri.

Dopo queste generali osservazioni che si applicano a tutti gli emendamenti, passo a dare ragione di ciascuno di essi.

Tanto nel progetto ministeriale quanto in quello della Commissione, è detto:

« Hanno diritto ad essere collocati a riposo e di conseguire la pensione... »

Io non voglio che nei collocati a riposo vi sia un diritto a conseguire la pensione.

Nel mio concetto lo stipendio si divide in due parti: una parte si dà all'impiegato che lavora; ma siccome per avventura in molti impieghi questo stipendio è o si stima inferiore al necessario, dimodochè l'impiegato non possa, come gli altri cittadini previdenti fanno, fare economie per l'avvenire, così il governo dà loro un'altra specie di stipendio per il tempo in cui non potranno più lavorare.

TORNATA DEL 13 GENNAIO

Ma frattanto, io non vedo, e non posso riconoscere nessun diritto all'impiegato di conseguire una pensione.

Ben si osservava, essere un contratto questo dell'impiego, una locazione d'opera. Per verità è un contratto assai singolare, inquantochè l'impiegato può andarsene quando vuole, e il Governo non può congelarlo: se lo fa, vi sono grida che non finiscono più!

Ad ogni modo io ammetto che sia contratto, ma appunto perchè è contratto in non voglio che i termini siano tali da legare indefinitamente i bilanci avvenire.

Concedendo all'impiegato un diritto alla pensione, la quale poi è stabilita negli articoli susseguenti, non potrete nemmeno mettere delle imposizioni sopra queste pensioni:

Quindi alle parole: *hanno diritto di essere collocati a riposo*, io sostituirei queste: *sono conferite pensioni di riposo*.

È locuzione che si adopera in tutte le leggi che facciamo.

Quando si fanno i bilanci, non si dice: il tale ha diritto di conseguire tale stipendio; si assegna uno stipendio all'impiego.

Quindi mi pare che questa locuzione, la quale avrebbe la significazione che io testè accennava, sia da preferirsi a quella proposta.

Vengo agli altri emendamenti.

« Sono conferite pensioni di riposo agl'impiegati che hanno compiuti 40 anni di servizio, ovvero 70 di età con 30 di servizio. »

Qui c'è una differenza nell'età fra quelli che non hanno ancora compiuti i 40 anni di servizio. Non è senza esempio questa mia proposta. Quando nel 1857 l'illustre conte di Cavour, allora ministro delle finanze, presentava uno schema di legge sopra le pensioni, egli non si contentava di 40 anni di servizio, ne voleva 45. Inoltre per coloro ai quali per ragione d'età si dà la pensione, quantunque non abbiano compiuti i 45 anni di servizio, egli voleva che avessero raggiunto l'età di 72 anni. La Commissione nominata dalla Camera per esaminare tale progetto di legge acconsentiva col conte di Cavour, come risulta dalla relazione compilata dal deputato Menabrea.

Amnesso che i 30 anni siano necessari per conseguire la pensione, viene l'emendamento della lettera *B*, il quale darebbe la pensione a quelli che dopo 30 anni di servizio sono divenuti inabili a continuarlo ed a riassumerlo.

Qui la Camera vede che io non solamente non approvo l'emendamento Massari, ma ne propongo un altro in senso contrario.

I casi fortuiti, come le infermità, cadono dal cielo, e colpiscono l'individuo, non il Governo. Il Governo è forse un'assicurazione contro le infermità? Ecco qui l'intromittenza governativa che ci opprime. È un'edera peggiore ancora di quella della burocrazia: il Governo della burocrazia.

Al Governo si ricorre in tutto e per tutto; se una

infermità vi colpisce, bisogna che il Governo vi sia garante e vi tenga indenne.

Questo non va.

Se un muratore cade dal quarto piano, forse che ricorre al Governo per essere indennizzato. No certamente. Dunque lo stesso faccia l'impiegato. Tanto più che qui non si parla di infermità contratte per l'esercizio dell'ufficio del quale sia incaricato l'impiegato. Si parla di qualunque specie d'infermità. Quindi sono comprese anche quelle che per avventure avessero per cagione l'intemperanza od altri vizi.

Vengo all'ultima categoria di quest'articolo, nella quale io approvo la dizione della Commissione, meno che vorrei sopprresse le parole: *fossero dispensati dallo impiego*.

Laonde il mio emendamento consisterebbe nel dire:

« 3° Quelli che dopo 30 anni di di servizio fossero collocati in disponibilità, » ecc.

Non vorrei che avessero questo diritto coloro che sono dispensati dall'impiego; se lo sono, se è a cagione della loro incapacità.

Ora non vedrei perchè questi tali dovrebbero avere diritto a pensione.

MACCHI. Domando la parola.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole ministro delle finanze.

MINGHETTI, ministro per le finanze. I due emendamenti che si sono testè adottati riproducono le due tendenze che già si sono manifestate nella discussione generale di questa legge, l'una la quale tende a restringere entro certi limiti la concessione proposta dalla legge medesima, l'altra, della quale l'onorevole Bellazzi fu il focoso interprete, che tenderebbe ad allargarla.

L'emendamento Massarani appartiene a quest'ultima, l'emendamento Michelinini alla prima.

Io confesso il vero, non sarei disposto ad accettare nè l'uno, nè l'altro. Se venticinque anni devono essere bastevoli perchè un uomo che per caso divenga inabile al servizio abbia una ricompensa, restringere ancora ulteriormente questo limite mi sembrerebbe favorire soverchiamente la condizione degl'impiegati dirimpetto a tutti gli altri che prestano servigi nella società.

Da un'altra parte l'autorità stessa del conte di Cavour che proponeva di non dare pensione se non dopo quarantacinque anni di servizio, o dopo settantadue anni di età, mi sembra che portasse un po' troppo severa la mano sopra questa classe, alla quale, come ho già detto, il Governo deve avere molti riguardi.

Io persisto a credere e, ripeto, tanto più imparzialmente inquantochè questo lavoro, elaborato lungamente dal mio predecessore, fu poi dal Senato con maturissima discussione condotto, io persisto a credere che la misura stata posta nell'articolo 1° sia la giusta e che tenga un mezzo equo tra le due proposte di modificazione che sono state testè enunciate.

PRESIDENTE. Il deputato Panattoni ha facoltà di parlare.

PANATTONI. Le temperate parole colle quali chiudeva il suo discorso il ministro sono argomento a credere che nella presente materia vi sia una ragione di diritto più che una parte di equità.

Io non tratterò della equità, chè credo che essa sia poco conciliabile collo stato attuale delle nostre finanze; per altro non sembrami che possa prescindersi dalla idea del diritto che pure non manca nella materia delle pensioni.

Io parlo nel senso dell'emendamento del deputato Massarani. E ciò dicendo, ho già detto che non posso aderire all'emendamento dell'onorevole Michellini, con cui d'altronde mi piacerebbe di poter essere d'accordo.

Nelle pensioni vi è per certo un diritto. Lo Stato che vuol essere servito ha bisogno di esserlo con onestà, capacità e dignità. Gli impiegati che servono lo Stato non sono giornalieri, nè avventurieri; essi hanno un deposito di pubbliche ingerenze, bene spesso hanno anche il deposito della fede pubblica; quindi la condizione degl'impiegati vuol essere considerata sotto certi riguardi, imperocchè essi meritano considerazioni che non si affaccerebbero a pro di un semplice locatore di opera o di un giornaliero.

Inoltre l'impiegato, dal momento che comincia a meritare stipendio, è per legge obbligato ad un rilascio; quindi non siamo nei termini di quel contratto zoppicante ed ingiusto che immaginava l'onorevole Michellini. Lo Stato si obbliga ad una pensione, ma però lo Stato nel tempo si trattiene qualcosa di certo in compenso della pensione che può essere incerta.

Ora, un impiegato che viene a servire lo Stato sotto la triplice condizione della capacità, dell'onestà e della dignità, un impiegato che ha fatto il rilascio di parte dello stipendio, e per un lasso notevole di anni, ha certamente un diritto, e questo suo diritto è fondato nella ragione comune; la legge nulla gratifica, ed i tribunali che liquidano codesto diritto fanno atto di giustizia.

Muovendo da questi principii generali, io vengo alle applicazioni sul tempo del servizio. Giova avvertire che i 25 anni dei quali parla il paragrafo *a* dell'articolo 1 della legge sono connessi con 65 anni d'età, di maniera che bisogna supporre un impiegato scelto dal Governo all'età di 40 anni. Ma l'impiegato ad anni 40 è un uomo che ha dato già prova di sè nella vita, e che se passa a servire lo Stato ha ormai prestato alla società servigi notevoli. Indi è che se lo Stato vuole ai suoi ordini un tale individuo, deve riconoscere in lui dei titoli e meriti, e bisogna che pratici a riguardo di lui qualche considerazione. Pertanto, se a questo uomo dopo 40 anni di età imponete il carico di 25 anni di servizio e 25 anni di ritenuta per dargli la pensione, può avvenire che nullameno di 24 anni di servizio e 24 anni di ritenuta egli non abbia alcun titolo a pensione, sol perchè non ebbe la fortuna di compiere tutto quel tempo di servizio.

Questo sarebbe troppo, o signori. E, nei termini di quella stessa giustizia alla quale ho dichiarato di attenermi, io devo dire che, sebbene compreso dall'interesse pubblico e dai bisogni dello Stato, riscontro più proporzionato il termine di 15 anni proposto dal deputato Massarani. E ciò è anche abbastanza; imperocchè di fronte all'età di anni 65, se voi calcolate 15 anni di servizio, voi supponete che lo Stato chiamasse al pubblico servizio una persona omai giunta ai 50 anni; vale a dire un uomo maturo, di merito assicurato, e di capacità e di esperienza provata; una persona insomma che aveva qualche posizione, e che non ha più modo, nè tempo di farsene un'altra.

Il Governo al certo non darebbe impiego a persone di 50 anni se non fossero tali da meritare una speciale considerazione.

Colui adunque il quale, giunto a 50 anni, e dopo date prove di sè, fu chiamato a servire lo Stato, se lo avrà servito ed avrà fatto un rilascio per 15 anni, giungendo agli anni 65, mi pare che sia in tali circostanze da essere dimesso senza pensione.

Consequentemente ritengo che l'emendamento Massarani sia giusto.

La Commissione si è preoccupata di queste considerazioni. Essa non nascose di aver oscillato; e disse che si era attenuta alla proposta che ora cade in discussione, perchè ebbe riguardo alla condizione delle finanze, perchè ebbe riguardo alle migliorate sorti degl'impiegati.

In quanto alle attuali condizioni della finanza, esse sono effetto di quella fase grandiosa attraverso alla quale siamo passati. Noi per altro nutriamo fiducia che il riordinamento delle cose d'Italia deve arrestare questo sbilancio, e mettervi un riparo. Quindi facendo oggi una legge che deve contenere principii generali e di giustizia, ed essere applicata anche in circostanze migliori, bisogna mostrarsi giusti, onde non ci manchino impiegati capaci ed onesti.

Non si tratta già, come altra volta nel Parlamento subalpino, di prendere un provvedimento precario in occasione del bilancio, ma ora noi dobbiamo stabilire un regolamento permanente. Quando dunque si fanno disposizioni permanenti, non è altrimenti giusto l'argomento desunto dallo stato non florido delle finanze nostre al presente.

Nemmeno trovo fondato l'altro argomento che si desume dalle migliorate condizioni degl'impiegati. Non discosso che per alcune provincie d'Italia un aumento di stipendio siasi verificato; per altro io prego la Camera di considerare che, se nel regno sardo si davano stipendi più forti che altrove, era una necessità locale, necessità che si è diffusa. Infatti quel piccolo regno che versava in gravi condizioni di finanze, non ampliò gli stipendi per generosità, ma li dava in ragione delle spese e degli aggravi che occorreavano nelle provincie subalpine. Ciò dunque era un corrispettivo necessario per la sussistenza degl'impiegati.

Ora si è generalizzata forzatamente la misura degli

TORNATA DEL 13 GENNAIO

stipendi nell'Italia tutta, e perchè? Perchè gl'impiegati degli antichi Stati, i quali prima vivevano di poco nel paese nativo, trovansi adesso ad essere traslocati; quelli dell'Italia settentrionale vanno a spendere nella meridionale, e quelli della meridionale nella settentrionale. Per questo spostamento essendosi accresciute le spese, il Governo nulla elargisce, ma è stato obbligato a mettere tutti alla pari nello stipendio. Un'altra considerazione deve farsi, ed è che, se l'unificazione reca molti benefizi, ha però messo in moto gli interessi siffattamente, che tutto è venuto a rincarire in ogni dove. Quindi anche nelle provincie ove l'impiegato poteva vivere con poca spesa, ivi adesso ogni cosa ha un costo molto maggiore; ed anche colà si sono introdotti prezzi tali, che lo stipendio, benchè aumentato, è rimasto a livello della pura necessità. Quindi neppure quest'argomento mi pare valevole contro l'emendamento dell'onorevole Massarani che io sostengo.

Dopo tutto ciò, la Camera consideri che oltre i ragionamenti d'ordine generale, altri anche più forti si affacciano relativamente ai §§ *b* e *c* dell'articolo 1°, quelli cioè nei quali si contempla l'impiegato che si sia reso inabile per infermità, o che sia rimasto fuori d'impiego per cause amministrative, prima di aver raggiunto 25 anni di servizio e 65 anni di età.

La Camera dovrà persuadersi che non è equo, e potrei dire sarebbe iniquo, che l'impiegato senza demeriti fosse vittima tanto tardi, o di una calamità personale, o di una riforma amministrativa che per lui è un caso fortuito. Dunque perchè gli manca un anno ai sessantacinque di età, o ai venticinque anni del richiesto servizio, dovrà essere abbandonato senza una pensione, ed anco perdere le sue ritenute di ventiquattro anni? Ciò non sarebbe giusto, e potrebbe parere quasi iniquo.

Presentando appunto la gravità del caso, si è preteso di supplirvi con una così detta indennità o sussidio per una volta sola. Ma quale? Essa nel suo massimo giunge soltanto ad un anno di paga: però bisogna detrarre le retribuzioni, e queste potrebbero esser durate per ben ventiquattro anni: ciò non sarebbe nemmeno equo. Se pertanto un impiegato ha fedelmente e lodevolmente servito lo Stato per anni quindici, qualora venga colpito da malattia che lo renda inabile ad altro servizio, o rimanga fuor d'impiego per riforme amministrative, non è giusto, non è conveniente che resti sprovvisto; e che un tale uomo nel quale deve presumersi capacità e rispettabilità, vada forse in vecchiaia a mendicare per le vie, o debba andarvi la famiglia per lui. Quindi si manifesta il bisogno che per una pensione la durata del servizio non sia di venticinque, ma di quindici anni. Ed io, mentre aderisco, in tesi generale, all'emendamento dell'onorevole Massarani, chiedo, all'uopo, la divisione del voto sui vari paragrafi dell'articolo 1, imperocchè mentre trovo giusto che gli anni quindici sieno la misura minima del servizio, trovo poi giustissimo che si

ritenga ciò nei paragrafi *b* e *c*. E confido che, per questi particolarmente, non possa rimanere esitante la equità e la giustizia della Camera, a cui ho avuto l'onore di parlare.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini propone di sostituire all'articolo 1 quest'altro:

« Sono conferite pensioni di riposo:

« *a*) Agl'impiegati che hanno compiuto 40 anni di servizio, ovvero 70 di età con 30 di servizio;

« *b*) A quelli che dopo 30 anni di servizio sono divenuti per infermità inabili a continuarlo od a riassumerlo;

« *c*) A quelli che dopo 30 anni di servizio fossero collocati in disponibilità per soppressione o riforma di ufficio, qualora entro il termine assegnato per la durata della disponibilità non sieno stati chiamati al servizio. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

Il deputato Bellazzi ha proposto un'aggiunta all'articolo 1.

BELLAZZI. Io mi associo all'emendamento Massarani, e perciò lo ritiro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Macchi.

MACCHI. Dirò una parola sola per propugnare l'emendamento del mio amico Massarani, ed in ogni caso per combattere quello dell'onorevole Michelini per ciò che riguarda il numero degli anni di servizio e l'età richiesta nell'impiegati per aver diritto alla pensione.

Già i signori preopinanti Panattoni e Massarani hanno esposte alla Camera molte ragioni che io credo sufficienti per indurla ad adottare quest'emendamento. Ne aggiungerò una sola la quale mi è suggerita da una considerazione, a così dire, di equità politica.

Sapete, o signori, che il nuovo Stato si è formato colla riunione di parecchi altri che dovettero cessare. Non sarà certamente dalla mia bocca che uscirà parola di appunto o di rimprovero agl'impiegati delle amministrazioni cessate, delle amministrazioni di Governi dispotici, essendovene molti fra essi che conosco, che stimo e che amo. Certo è però che nessuno di noi saprà ricusare un riguardo ed un rispetto speciale per quegli uomini che, dotati di merito e di capacità singolare, per un sentimento di disdegno politico hanno ricusato di servire nelle amministrazioni dei caduti Governi.

Ora è egli evidente...

MICHELINI. Chiedo di parlare.

MACCHI... che molti di questi uomini, dopo aver passato l'età più bella alieni dagli impieghi, si troverebbero ora nella circostanza eccezionale o di non potere più consacrare i loro servigi a vantaggio del nuovo Stato, oppure di dover sacrificare gli ultimi loro anni senza avere la speranza di potere trarre mai alcun profitto dei servigi resi allo Stato, neppure quando abbiano raggiunto i 65 anni, età che per solito consiglia, quando non rende necessario il riposo.

Ora, in nessuna di queste due ipotesi non può il legislatore abbandonare questi uomini di meriti così distinti e di speciale capacità, solo perchè negli anni più giovani ricusarono di accettare impiego da Governi dispotici.

Anche per questa considerazione, ch'io dico di equità politica, prego dunque la Camera di ammettere l'emendamento Massarani, e in ogni caso di non ammettere l'emendamento Michelini.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Pirolì.

PIROLÌ. Aveva domandato la parola per appoggiare l'emendamento Massarani, ma dopo le osservazioni molto bene esposte dall'onorevole Panattoni a me resta ben poco a dire. Mi limiterò quindi ad osservare che l'emendamento Massarani metterebbe l'articolo 1° della legge in maggior armonia col disposto dell'articolo 39, il quale, per rispettare i diritti acquistati, dispone che coloro i quali, al pubblicarsi di questa legge, abbiano già raggiunto il tempo di servizio che per le leggi anteriori avrebbe dato loro diritto alla pensione, se avessero ottenuto il collocamento a riposo, potranno scegliere che la loro pensione sia regolata o colla legge anteriore a cui erano sottoposti, o colla legge attuale.

Questo principio giustissimo esige per altro, perchè sia applicato, che l'impiegato il quale se ne vuole giovare, abbia oggi servito tanto tempo quanto sarebbe necessario a conseguire il diritto alla pensione. Ora, può accadere che un impiegato il quale appartenga ad uno degli ex-Stati, nei quali la legge dava diritto alla pensione dopo dieci, quindici o 20 anni di servizio, rispettivamente non abbia oggi compiuto per intero gli anni di servizio necessari, ma abbia, per esempio, un servizio di nove anni o di quattordici e sia quasi alla vigilia di compiere gli anni necessari al conseguimento della pensione. Quest'impiegato si vedrebbe allontanato di quindici o di dieci anni il tempo in cui avrà diritto alla pensione; quest'impiegato sarebbe privato assolutamente del beneficio che, per rispetto ai diritti acquisiti, si è voluto sanzionare all'articolo 39, e si troverebbe offeso nella legittima sua aspettativa.

Ora questo inconveniente e questo danno sarebbero attenuati d'assai quando si accogliesse l'emendamento dell'onorevole Massarani.

E ammesso questo emendamento, è probabile che coloro i quali sono già disposti a proporre una modificazione all'articolo 39 nel senso che il tempo di servizio già prestato sia, in qualunque ipotesi, valutato a favore di coloro che potrebbero valersi della facoltà della scelta accordata da quell'articolo, vi rinunzieranno accettando l'emendamento dell'onorevole Massarani, a cui intanto per parte mia io mi associo pienamente.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallini ha la parola.

CAVALLINI. Anch'io dirò poche parole, non già per propugnare l'emendamento dell'onorevole Massarani, come diceva l'onorevole Macchi, ma invece per oppugnarlo.

Dico francamente che a me pare di essere in una atmosfera ben diversa da quella in cui si trovava la Camera alcuni anni or sono, allorchè nel 1852 si presentò e si discusse questa legge.

Io me ne rammento bene, perchè sgraziatamente toccò a me, come relatore, il carico di difender quella legge.

Da ogni parte spirava un'aria del massimo rigore contro questi poveri impiegati, i quali venivano dipinti come altrettanti vampiri che succhiavano il sangue dalle vene dello Stato; e notate bene, come diceva testè l'onorevole Michelini, che la legge che veniva allora proposta dal Governo e sostenuta dalla Commissione e dal commissario regio d'allora, barone Sappa, era molto più grave per gl'impiegati di quello che non sia la presente. Oggi che le condizioni finanziarie sono di gran lunga più infelici di quello che non fossero allora, mi pare invece che tutto ciò che si va dicendo a questo riguardo tenda all'incontro ad allargare oltre i giusti confini la portata di questa legge. Per verità ciò mi fa molta impressione, perchè in questa legge, a mio avviso, non bisogna mai dimenticare due principii i quali devono andar sempre correlativamente tra di loro, cioè da una parte i riguardi dovuti al diritto od alla posizione, come meglio intenderei chiamarla, degl'impiegati, i quali prestano i loro servizi allo Stato, e dall'altra le conseguenze finanziarie che derivano dalla legge. Ed è appunto conciliando questi due principii tra loro che si deve, a mio avviso, arrivare a toccare la giusta meta. Egli è perciò che mi pare inammissibile la proposta dell'onorevole deputato Massarani, perchè allarga soverchiamente il diritto degl'impiegati a conseguire la pensione di riposo.

Evidentemente l'impiegato acquista maggiore attitudine, maggior capacità nel disimpegno delle sue funzioni, rende più utili servizi allo Stato mano mano ch'ei percorre la carriera e consuma i suoi anni nel servizio dello Stato.

Ora, voler attribuire il diritto della pensione, dopochè ha compiuti appena quindici anni di servizio, non mi pare che sia rendere un vero servizio allo Stato. Nè occorre parlare dei casi eccezionali, di qualche illustre, di qualche somma capacità, perchè a questo riguardo molto saggiamente provvede la legge, stabilendo che in questi casi eccezionali si debba far luogo ad una ricompensa nazionale.

Trattandosi dunque di provvedere unicamente ai casi ordinari, io non vedo il perchè si debba obbligare lo Stato ad accordare la pensione solo dopo quindici anni di servizio dell'impiegato, tanto più che fa d'uopo di contrapporre all'articolo 1 la disposizione dell'articolo 3, la quale contempera di gran lunga l'articolo 1, lasciando a parte il nome di pensione o di indennità che suona sempre lo stesso.

L'articolo 3 che cosa stabilisce? Stabilisce che l'impiegato il quale non abbia compiuto venticinque anni di servizio, ma ne abbia però più di dieci, avrà diritto

ad un'indennità ragguagliata come è detto nell'articolo 1.

Quindi, una delle due: o l'impiegato dopo quindici anni di servizio è ancora in grado di prestare utile servizio allo Stato, ed io non vedo perchè si debba dargli il diritto di ritirarsi nel momento stesso in cui il suo servizio può essere più profittevole alla patria. Se poi l'impiegato si trova in una di quelle condizioni, nelle quali non può più prestare utili servizi allo Stato, allora viene in suo soccorso l'articolo 3, il quale stabilisce che l'impiegato, il quale abbia più di dieci anni di servizio, ha diritto ad un'indennità stabilita in proporzione degli anni di servizio da lui prestati.

Egli è perciò che a mio avviso la Camera non deve assolutamente ammettere l'emendamento del deputato Massarani.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

DE FILIPPO, relatore. Signori, osserverò innanzi tutto agli onorevoli oratori, i quali credono che il presente progetto di legge sia troppo rigoroso, osserverò che la Commissione, per quelle poche modificazioni che ha fatte a questo progetto di legge venute dall'altro ramo del Parlamento, le ha fatte precisamente nel senso favorevole agli impiegati. Essa avrebbe forse voluto largheggiare anche di più, ma non ha potuto non tener presente le condizioni delle nostre finanze, ed il fatto incontrastabile che per la classe degli impiegati paga lo Stato quasi quaranta milioni di lire tanto per le pensioni, quanto per le aspettative e le disponibilità.

Forse in un avvenire che speriamo prossimo, quando le nostre finanze saranno in migliori condizioni, quando le pubbliche amministrazioni potranno procedere con un numero meno imponente d'impiegati, sarà il caso di poter migliorare la loro sorte. Ma nello stato attuale delle nostre strettezze finanziarie e con una falange d'impiegati bisogna che tutti facciamo dei sacrifici, se pure sacrifici possono chiamarsi quelli che l'attuale progetto di legge richiede dagli impiegati.

Due emendamenti si sono presentati all'articolo 1, uno ampliativo in un senso favorevole agli impiegati, l'altro ristrettivo. L'emendamento presentato dall'onorevole Massarani, componente la Commissione, fu discusso ampiamente nel seno della Commissione medesima; e per verità la maggioranza della Commissione non potè fare a meno di rigettarlo.

Signori, bisogna fare una distinzione fra gl'impiegati, i quali si rendono impotenti al lavoro per causa dell'esercizio delle proprie funzioni, e gl'impiegati i quali diventano impotenti a lavorare per incidenti estranei al pubblico servizio, forse, lo dirò pure, per intemperanza, per irregolarità di vita; e sia pure per involontaria impreveduta sventura.

La legge naturalmente doveva provvedere, e provvede a favore di quegli impiegati, i quali per causa delle proprie funzioni, per causa del servizio che prestano allo Stato con troppo zelo ed energia, siano

andati incontro a qualche malanno, per cui non abbiano più potuto lavorare; questo è giusto, questo è politico, questo è morale; ma non così quando si tratta d'impiegati i quali furono colpiti da qualche sventura, o accidentale o fortuita, o forse anche per propria colpa procurata. Come volete in questo caso che il pubblico erario provvegga a cosiffatta sventura?

Vi sono ancora moltissimi individui i quali se anche non sono impiegati, pure si rendono utili in altra guisa allo Stato, non con altra speranza se non quella di ricorrere alla carità cittadina; e se lo Stato dovesse sorreggere tutte le miserie, se dovesse provvedere a tutte le sventure che possono accadere a degli individui, a tutti i cittadini, io non so quali finanze sarebbero bastevoli a sopperire a tutte queste enormi ed inconcepibili spese.

Ecco quindi la necessità di distinguere tra l'impiegato che si rende impotente a lavorare per sventure sofferte pel servizio dello Stato da quell'impiegato che si rende impotente al lavoro per tutt'altra causa che non è quella del pubblico servizio e delle funzioni che esercita.

Mi diceva l'onorevole Massarani: noi abbiamo la legislazione degli antichi Stati d'Italia, abbiamo anche la legislazione belga, la quale concede una pensione a cotesti impiegati. Ma io rispondo che nè la legge delle antiche provincie, nè quelle napoletana e siciliana concedono un simigliante beneficio. E queste provincie formano più della metà d'Italia. Oltre a ciò è da notare che gli stipendi degli impiegati sono in generale immensamente migliorati da quello che erano negli antichi ex-Stati.

E poi faccio osservare all'onorevole Massarani che se noi ammettessimo questo suo emendamento, naturalmente dovrebbe lo stesso essere ampliato. Perchè, poniamo l'ipotesi degli impiegati i quali per avventura muoiono dopo avere servito 15 anni e prima di 25 anni, ma certamente l'impotenza del lavoro che viene dalla morte è qualche cosa superiore dell'impotenza del lavoro che viene dalle infermità, e quindi dovremo anche estendere alle vedove ed alla prole quello che col suo emendamento vorrebbe l'onorevole deputato Massarani concedere agl'impiegati. È egli possibile estendere insino a questo punto l'obbligo del Governo?

Ma vi ha di più. Lo Stato infine non lascia senza un compenso questa specie d'impiegati, perchè accorda loro un'indennità; e la Commissione precisamente, giusta quello che ho detto fin da principio, ha migliorato ancora la loro condizione, poichè l'indennità che il progetto di legge accorda a quest'impiegati impotenti al lavoro per accidentale infermità è stata migliorata, inquantochè, invece di dare tanti ventiquattresimi dalle 2000 lire in su, si danno tanti diciottesimi nel senso ancora di armonizzare l'articolo il quale parla delle indennità con quello che viene a parlare del modo di liquidare la pensione. Nè basta, chè il Mi-

nistero ha pure la facoltà di accorrere in altra guisa in loro aiuto, poichè colla legge delle disponibilità e delle aspettative, egli, quando vede un impiegato che sventuratamente sia caduto cronicamente infermo, o abbia sofferta una disgrazia qualunque che gl'impedisca di lavorare, può metterlo in aspettativa per un anno o per due, e questo tempo in aspettativa anche gli giova per la liquidazione della sua pensione.

Ora, quanto a questi impiegati, è concessa un'indennità, che certamente non è molto, ma pure è qualche cosa, perchè possano sopperire ai loro più urgenti bisogni, quando possono anche in fin dei conti essere posti in aspettativa per uno o per due anni, se il ministro stimi che ne sia il caso, e questo tempo gli corre per la liquidazione della pensione loro, io non so cosa si debba fare di più per un individuo che non già per causa del Governo, non già per l'esercizio delle sue funzioni, ma per una sventura che colpisce tutti, e più specialmente colpisce i poveri operai, i quali anch'essi, in altro modo, servono il paese, senza poter pretendere ad altro soccorso che alla carità cittadina.

Io credo quindi che la Camera non possa accogliere l'emendamento dell'onorevole Massarani, e accennerò come per una ragione opposta non possa accogliere quello dell'onorevole Michelini.

Io non ripeterò quello che già gli onorevoli Macchi e Panattoni hanno detto per respingere le due prime parti dell'emendamento dell'onorevole Michelini, dirò solamente due parole per mostrare quanto non sia possibile ammettere la terza parte del suo emendamento. L'onorevole Michelini vorrebbe che dalla lettera c) dell'articolo primo si togliessero le parole: *Quelli che dopo venticinque anni di servizio fossero dispensati dall'impiego*, ossia egli vorrebbe che agli impiegati, i quali sono dispensati dall'impiego, malgrado abbiano servito venticinque anni, non debba niente concedersi. La Commissione non può dividere con l'onorevole Michelini questo estremo rigore, ed accettare il principio ch'egli vorrebbe introdurre nella legge, e ciò per una ragione semplicissima.

Una volta che la legge consente al Governo la facoltà di poter mettere a riposo un impiegato, malgrado che non lo avesse domandato, purchè sia nei termini voluti dalla legge, è naturale che quest'impiegato debba ottenere quei vantaggi che avrebbe potuto ottenere se egli stesso avesse fatto la domanda di essere collocato a riposo. Se l'impiegato avesse fatto questa domanda avendo servito venticinque anni e toccato l'anno sessantacinquesimo di sua età, naturalmente nessuno gli avrebbe potuto negare in forza della legge medesima quella liquidazione di pensione che gli spettava incontrastabilmente.

Ora, come deve egli perdere ogni suo diritto solo perchè il Ministero per motivi che spesso toccano alla persona dell'impiegato, ma che ognuno può di leggieri supporre, lo dispensa dal servizio in un'età minore di anni sessantacinque? Come volete, per esempio, che

un prefetto il quale ha servito venticinque anni, e non ne ha ancora sessantacinque di età; che un procuratore generale o un procuratore generale sostituto di Corte d'appello possa essere dispensato dal suo ufficio, ed il Governo non debba conceder nulla per tutto il tempo che ha servito? Ma questo non è ammissibile, poichè allora un ministro si priverebbe di dare questa disposizione precisamente perchè non può mettere in mezzo alla strada un impiegato.

Ma si dirà precisamente così: o sono impiegati buoni o impiegati cattivi. Se sono cattivi, non bisogna dar loro nulla; se sono buoni, non occorre dispensarli dal loro ufficio. A questo rispondo: se sono cattivi impiegati si destituiscono e non si dà loro niente, ma può anche esservi un impiegato il quale sino ad un certo punto può far bene il suo ufficio, e forse anche un buon impiegato, ma lo ripeto, per ragioni che tutti comprendiamo, il Governo non può più ritenerlo. Non sarebbe un atto di vera ingiustizia mandar via questo impiegato senza alcuna pensione?

Io conchiudo facendo una preghiera agli onorevoli oratori i quali presentano degli emendamenti, che avessero la bontà di presentarli in tempo opportuno e secondo il regolamento, perchè la Commissione potesse studiarli, e mettersi su di essi di accordo, onde non accada quello che ora è accaduto, che si è dovuto discutere gli emendamenti presentati in questa stessa tornata.

Conchiudendo dunque, domando alla Camera che voglia respingere tanto gli emendamenti dell'onorevole Michelini, quanto quello dell'onorevole Massarani, e lo domando a nome della Commissione, la quale è unanime nel non accogliere i detti emendamenti, salvo un punto di esso, sul quale discorda uno de'componenti la Commissione.

MAGLIANI, commissario regio. La Camera ha udito come il Ministero respinga amendue gli emendamenti proposti, tanto quello ampliativo dell'onorevole Massarani, quanto quello restrittivo dell'onorevole Michelini.

Io credo che sarebbe abusare forse soverchiamente del tempo della Camera il voler aggiungere altre parole a quelle già dette dall'onorevole relatore della Commissione e dal ministro stesso delle finanze per dimostrare come amendue questi emendamenti non sono meritevoli della vostra approvazione.

Vi ha una ragione di alta equità, la quale si sente più che si dimostri, e per la quale non pare che facilmente si possa essere inchinevoli ad accettare l'emendamento restrittivo dell'onorevole Michelini.

Egli comincia col negare che l'impiegato debba e possa aver diritto a pensione di riposo.

Ma, o signori, è una necessità per la pubblica amministrazione il fare che la posizione degli impiegati sia certa, il non lasciarli all'arbitrio del Governo; il non lasciarli nell'incertezza del domani, nell'incertezza della loro condizione, massimamente nel tempo della vecchiaia e della sventura.

TORNATA DEL 13 GENNAIO

Anzi il dichiarare che l'impiegato ha diritto ad una pensione, quando concorrano le condizioni stabilite dalla legge è veramente un progresso della legislazione italiana, poichè nelle leggi degli antichi Stati italiani, come non si parlava mai di diritti del cittadino, così non si faceva parola quasi mai dei diritti dell'impiegato.

È giusto adunque e necessario che la legge cominci dal dichiarare che l'impiegato ha diritto ad una pensione.

Così pure è un progresso lo stabilire che siavi una magistratura alta ed indipendente, come è la Corte dei conti, la quale giudichi delle questioni che possono sorgere per il conseguimento di questo diritto tra il Governo e gl'impiegati.

Nulla dirò delle altre parti dell'emendamento dell'onorevole deputato Michelini, perchè credo siano abbastanza vittoriosamente confutate dall'onorevole relatore della Commissione.

Quanto poi all'emendamento dell'onorevole Massarani, prego sopra tutto la Camera di osservare che questa legge si propone il problema di conciliare l'interesse dell'erario pubblico con quei riguardi di equità che sono dovuti agl'impiegati dello Stato.

Una soverchia larghezza nel concedere pensioni di riposo ad una classe di cittadini, per quanto sia degna di molti riguardi, cioè alla classe degl'impiegati, sarebbe recare ingiustizia a quella molto più numerosa dei contribuenti. La legge deve essere giusta, ma non può essere generosa.

Nè vale l'esempio delle leggi degli antichi Stati d'Italia, poichè, come è stato già osservato, gli stipendi che si davano agl'impiegati nella maggior parte di essi erano così tenui, che tanto più doveva lo Stato provvedere alla loro condizione avvenire, quanto meno essi erano per sè medesimi in grado di potervi provvedere.

Io ho chiesta intanto la parola per pregare la Camera non solamente di non voler approvare i due emendamenti di cui si tratta, ma ancora di voler approvare l'articolo 1 nell'identico tenore come fu già votato dall'altro ramo del Parlamento, senza l'aggiunta che la Commissione propone alla lettera *c*.

Secondo il progetto approvato dal Senato « hanno diritto di essere collocati a riposo e di conseguire pensione gl'impiegati che dopo 25 anni di servizio fossero dispensati dall'impiego, e quelli che dopo il tempo medesimo fossero collocati in disponibilità per soppressione o riforma degli uffizi. »

A questo secondo inciso della lettera *c* la Commissione della Camera propone che si aggiungano le parole: « se entro il termine assegnato nella durata della disponibilità non sono richiamati al servizio. »

Scopo della Commissione nel proporre quest'aggiunta si è d'impedire che un impiegato in disponibilità ricusi di assumere un novello ufficio attivo conferitogli dal Governo, e preferisca invece di avere liquidata la pensione di riposo secondo il diritto che ne ha dalla legge.

Si può facilmente essere d'accordo colla Commissione quanto allo scopo che intende di conseguire, poichè è evidentemente ragionevole e giusto trovar modo perchè sia tolto allo Stato l'aggravio di una pensione, e il Governo continui invece a giovarsi utilmente dell'opera dell'impiegato, richiamandolo dalla disponibilità al servizio attivo.

Ma se giusto e ragionevole è lo scopo della Commissione, si può domandare se l'aggiunta che si propone sia necessaria. Io non lo credo.

Diffatti, la legge 11 ottobre 1863 sulle disponibilità, sulle aspettative e sui congedi degli impiegati civili, impone al Governo, rispetto agl'impiegati in disponibilità per soppressione o per riforma di ufficio, l'obbligo di ricollocarli in servizio attivo collo stesso stipendio che avevano nell'ufficio soppresso. In corrispondenza all'obbligo del Governo l'impiegato ha il dovere di accettare l'ufficio attivo che gli viene conferito; dovere che risulta virtualmente e necessariamente dalla legge, ed è dichiarato in modo anche più esplicito dal regolamento fatto per l'esecuzione di essa.

Ora dunque, se l'impiegato in questa condizione di cose, ricusa di assumere un nuovo ufficio attivo, incorre nelle pene disciplinari che sono stabilite contro gl'impiegati che ricusano d'assumere l'ufficio loro conferito; e come impiegato dimissionario, non può più giovare del beneficio che la legge concede agli impiegati in disponibilità, e non può conseguentemente pretendere a pensione alcuna di riposo, ai termini della lettera *c* dell'articolo 1.

Però, se quest'aggiunta fosse solamente inutile per lo scopo che la Commissione si ha proposto, non insisterei di vantaggio, poichè conferirebbe sempre a dare maggiore chiarezza alla legge. Ma essa può essere anche pericolosa, e può condurre a conseguenze che sono certamente aliene dall'intenzione stessa della Commissione.

Il Governo potrebbe offrire ad un impiegato in disponibilità un ufficio attivo con stipendio minore di quello che aveva per l'innanzi; in questo caso l'impiegato potrebbe trovarsi nella durissima condizione o di dovere accettare una posizione inferiore a quella che avrebbe diritto di conseguire per la legge 11 ottobre, oppure, rinunciando a questa posizione ingiusta, perdere il diritto alla pensione.

Di più, durante il tempo della disponibilità, il Governo dovrebbe necessariamente o ricollocare in servizio attivo l'impiegato, per non arrecargli il danno di impedirgli per tutto questo tempo di esercitare il diritto a conseguire la pensione, o dovrebbe collocare in servizio attivo l'impiegato entro i due anni della disponibilità, oppure non volendo, o non potendo ciò fare, l'impiegato dovrebbe attendere sino all'ultimo giorno del biennio per poter esercitare il diritto a conseguire la pensione. Questo stato di cose sarebbe da una parte penoso e imbarazzante per l'amministrazione, e dall'altra parte sarebbe duro anche ed ingiusto eccessivamente per l'impiegato.

Oltre a ciò non pare che gl'impiegati in disponibilità, i quali si trovano in questa condizione per soppressione d'ufficio e per riduzione di ruoli organici, cioè per cause indipendenti dalla volontà loro, debbano essere trattati in modo diverso e più severo degl'impiegati i quali sono stati dispensati dall'ufficio per cause che talvolta non sono le più lodevoli.

Ora, mentre secondo la lettera c gl'impiegati dispensati dall'ufficio hanno diritto alla pensione, se hanno compiuto venticinque anni di servizio, gl'impiegati in disponibilità non potrebbero esercitare questo diritto se non dopo due anni, dacchè furono posti in quella condizione.

Questa disparità di trattamento non potrebbe giustificarsi. La disponibilità è anch'essa una dispensa dall'ufficio; il motivo soltanto è diverso. E se la diversità del motivo potesse condurre a diversità di effetti, questa dovrebbe essere piuttosto a favore dell'impiegato in disponibilità che a favore dell'impiegato il quale è dispensato per una causa qualunque dall'ufficio che occupa.

Io spero che la Commissione medesima, vedendo come alla lettera b dell'articolo 3 essa non ha creduto opportuno di proporre in un caso quasi identico l'aggiunta che ha proposta all'articolo 1, non vorrà insistere nel suo emendamento.

Conchiudo adunque col pregare la Camera di non volere approvare i due emendamenti proposti dagli onorevoli Michellini e Massarani, nè l'aggiunta proposta dalla Commissione.

MICHELINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha già parlato una volta.

MICHELINI. È per difendere il mio emendamento, e dare schiarimenti.

PRESIDENTE. Parli.

MICHELINI. Bene avvertiva il mio amico, l'onorevole Cavallini, la differenza dello stato attuale delle cose da quello che regnava nel 1852, quando si discusse un progetto di legge avente un analogo oggetto di questo. Ci troviamo in un'atmosfera affatto diversa. Mi ricordo che allora gli uomini che sedevano a sinistra presero larga parte in quella discussione, e proposero ed appoggiarono tutte le restrizioni che quella legge comportava. Ed era cosa naturale; a chi più che a coloro che pretendono alcune volte di aver il monopolio del liberalismo debbe stare a cuore il difendere gl'interessi della grande massa dei contribuenti, che sono tutto il popolo?

Ora a me rincresce che lo stesso non sia accaduto attualmente; che io che ho proposto gli emendamenti i più radicali nel senso della restrizione non sia sostenuto da nessuno, salvo dall'onorevole Cavallini cui rendo grazie dell'appoggio.

Veramente io non posso anconciarmi coll'onorevole regio commissario, il quale nel diritto a pensione vede un vantaggio dello Stato. Io spero che col tempo queste teorie svaniranno in faccia ad altra teoria che io spero

sia per ingrandirsi e padroneggiare, quella, cioè, della non intromettenza del Governo.

Queste pensioni sono un reliquato della tutela governativa dei Governi paterni, vale a dire, dei Governi assoluti i quali credevano dover intromettersi negli affari privati, dover tutelare malgrado loro i cittadini. Ora non havvi tutela governativa senza menomamento di libertà. Se dunque è vero che debba trionfare la libertà, io credo che diminuirà la tutela governativa e scompariranno col tempo le pensioni di riposo, per dar luogo a più liberale sistema.

Io faccio questo caldo voto; spero che l'Italia darà questo esempio alle rimanenti nazioni d'Europa, principiando dalle pensioni civili; quanto alle militari vi sono ragioni che possono consigliare ne sia differita l'abolizione.

Vengo ora ad alcune obiezioni fatte contro il principale de' miei emendamenti, quello che riguarda gli anni di servizio necessari, acciò si possano invocare le infermità che rendono inabili a continuare e riassumere il servizio.

Primieramente farò una osservazione che dirò di fatto. Qui noi stabiliamo un principio generale rispetto alle infermità, ma nelle applicazioni si troveranno delle difficoltà non poche. Quanti non allegheranno infermità che realmente non hanno! Io conosco degli impiegati, i quali scrivevano al Ministero essere malati, però incapaci di continuare nell'esercizio dell'impiego. Quando poi si recavano dal ministro per ringraziarlo dei provvedimenti dati a loro favore, il ministro era attonito di vederli così sani e robusti. Se noi quindi allarghiamo questo mezzo di ottenere la pensione di riposo, apriamo il varco a gravi abusi che torneranno a danno dell'erario.

Mi occorre ancora di rispondere sopra quest'argomento all'onorevole mio amico, il deputato Macchi, col quale mi rincresce non essere d'accordo.

Egli invocando una certa equità politica, avvertiva che in questi ultimi tempi sono entrate nell'impieghi persone degnissime, per il loro liberalismo escluse per l'addietro dai Governi assoluti. Questo ebbe luogo nel 1848 nell'Italia settentrionale; successivamente a proporzione delle rivoluzioni e delle annessioni ebbe luogo nella rimanente Italia. Quindi l'onorevole deputato conchiude doversi avere riguardi nel conferimento della pensione a costoro, che per colpa non loro, ma delle circostanze, entrarono già provetti in carriera.

Io ammetto questi fatti, ma bisogna pure ammettere che accanto a pochi uomini degni e meritevoli trovansi molti e molti indegni ed immeritevoli.

In tempi di rivoluzione (questo si è verificato principalmente nelle rivoluzioni italiane) tutti vogliono essere impiegati. Lo vogliono coloro che già lo erano, perchè, quantunque avversi al nuovo ordine di cose, credono tuttavia avere diritto all'impiego del quale sono in possesso. Lo vogliono coloro che hanno operato qualche cosa per la rivoluzione; ma più di tutti lo vogliono coloro che si vantano del loro liberalismo, ben-

TORNATA DEL 13 GENNAIO

chè prima fossero umilissimi sudditi dei Governi caduti. Questi ultimi, quanto più sono privi di meriti, tanto più magnificano i supposti, tanto più sono pertinaci domandatori di ricompense. Quindi l'osservazione fatta dal deputato Macchi milita, secondo che mi pare, contro il suo assunto.

Chiudiamo, o piuttosto non allarghiamo l'adito; non aggiungiamo maggiore esca a questi immeritevoli sollecitatori d'impiego; e se per avventura qualche danno verrà agli onesti ed ai buoni, si consolino pensando avere egliino raggiunto il fine dei nobili desiderii, essere la patria libera ed indipendente.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole deputato Melchiorre.

MELCHIORRE. Signori, io non intendo di farmi giudice fra i due emendamenti proposti dagli onorevoli Massarani e Michelini, de' quali il primo è informato a principii di equità, ed il secondo a quelli di rigorosa giustizia; ma prima che sieno messi ai voti sento il bisogno che sieno dileguati alcuni dubbi sorti nel mio animo; e perciò...

Voci. Più forte!

PRESIDENTE. Prego la Camera a voler far silenzio. Se si tacesse si sentirebbe.

MELCHIORRE. Vorrei uno schiarimento ed io lo domando o dall'onorevole Commissione o dall'onorevole regio commissario. Io non so quale sarà il partito che sarà preso dai rappresentanti della nazione, ovvero se piacerà loro seguitare le teoriche svolte dall'onorevole Michelini, le quali a me pare che siano degne di seria considerazione, o quelle messe innanzi dall'onorevole Massarani, che ha fatto appello all'equità, prospettando e raccomandando sensi di benignità, che se onorano gli uomini onesti e gentili, non sempre vogliono essere accolti dai legislatori che essere debbono freddi ed imparziali estimatori delle cose e dei poveri contribuenti che nel caso in che si versa non avrebbero certamente a far plauso alla generosità che li dettava. Ora i contribuenti sono ventidue milioni, e non credo che gl'impiegati, quantunque costituiscano una numerosa famiglia, possano equiparare i primi, e penso che noi dobbiamo avere più riguardo alla sorte dei contribuenti che a quella degl'impiegati. Epperò prima che si pongano a votazione i due emendamenti di che sopra, è mestieri che richiami alla memoria della Camera, che nel 1865 in alcune contrade d'Italia, le quali formano forse più di due quinti dell'attuale regno, essendosi dai diversi Governi, che si succedettero sino all'apertura del primo Parlamento italiano, proceduto alla riforma delle istituzioni, degli impiegati e segnatamente nell'ex-regno di Napoli, molti funzionari appartenenti ai diversi rami delle pubbliche amministrazioni furono rimossi dagli uffici con diverse formule, ossia, in attenzione di destino, o di altre funzioni, ed alcuni con la formula di attenzione di altra carica, senza che in seguito, per quanto io mi sappia, siasi in alcun altro modo provveduto alla loro sorte.

Ora, poichè queste formule allora adoperate sono

ben diverse da quelle usate dal Governo d'Italia, così sorge naturale il desio di sapere se costoro, privati dei loro uffizi con le indicate forme, abbiano tuttavia i requisiti d'impiegati civili e possano per avventura essere equiparati agli altri impiegati del regno d'Italia, ossia se, in virtù di questo schema di legge, abbiano diritto chiedere di essere collocati a riposo e di conseguire la pensione rispondente al tempo dei servizi prestati ai caduti Governi. Egli è vero che il significato legale delle formule: *attenzione di destino*, o *di altre funzioni*, o *di altra carica*, non risponde affatto a quella di *dispensato dal servizio*, di *disponibilità* e di *aspettativa*, avvegnachè gl'impiegati cui riflettono le mie osservazioni non furono messi in disponibilità, nè messi in aspettativa, nè può dirsi stati messi a riposo. Ma ciò non pertanto, traendosi il sottile dal sottile, egliino potrebbero affacciare pretensioni ed accampare diritti.

Quindi io conchiudo che se l'emendamento dell'onorevole Massarani, di cui io rispetto le opinioni e la mitezza dei sensi che l'hanno dettato, venisse approvato, questi impiegati potrebbero dire: siccome siamo in attenzione di altra carica, siccome siamo in attenzione di altre funzioni, non siamo stati ritirati; e conseguentemente, la nostra sorte non essendo regolata dalle norme sancite dalla legge napoletana sulle pensioni, per la quale richiedevasi il tempo di anni venti di servizio per conseguire il terzo dello stipendio goduto per due anni, così oggi abbiamo diritto di chiedere la pensione che risponde a quella fissata dopo il termine di quindici anni di servizio.

Egli è per ciò che io amo sentire a questo riguardo tanto l'onorevole relatore, quanto il commissario regio incaricato di sostenere la discussione di questo progetto di legge innanzi la Camera, per sapere se questi impiegati per avventura possano essere compresi nella categoria degl'impiegati e funzionari contemplati nell'emendamento dell'onorevole Massarani; e nell'affermativa (il che io non credo), pensi la Camera alle gravi conseguenze che per avventura ne potranno derivare ed alle enormi gravanze che saranno imposte alle impoverite finanze del regno d'Italia, qualora fosse accolto l'emendamento surriferito.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, commissario regio. Rispondo subito all'interrogazione che è stata fatta.

Gl'impiegati i quali furono posti in attenzione di destino o in attenzione di altra carica sotto i cessati Governi, e specialmente sotto quello delle Due Sicilie, sono stati finora considerati come impiegati in disponibilità od in aspettativa. I loro assegni sono stati pagati sul capitolo della parte straordinaria del bilancio che concerne gli assegni di aspettative e di disponibilità. Ma dopo la legge dell'11 ottobre 1863 è sorto il dubbio, se tutto questo non piccol numero d'impiegati possa essere effettivamente ammesso a godere dei vantaggi che sono conceduti agl'impiegati in disponibilità

ed in aspettativa; cioè è sorto il dubbio se essi si possano veramente considerare nello stato legale di disponibilità e di aspettativa.

A tale effetto è stata per decreto reale nominata, non è guari, una Commissione presso il Ministero delle finanze, la quale ha il compito di fare esame della condizione legale di ciascuna di queste categorie d'impiegati, per definire quali di essi veramente si debbano considerare compresi nelle disposizioni della legge.

Pertanto non vi può essere alcun dubbio che nessuno di costoro potrebbe, nello stato presente delle cose considerarsi come collocato a riposo con diritto a pensione; e molto meno potrebbe invocare le disposizioni della presente legge, prima che sia definito il suo stato ed accertata la sua posizione.

PRESIDENTE La parola è al deputato Massarani.

MASSARANI. Felicitandomi che il mio emendamento abbia trovato in questa Camera l'appoggio di parecchi autorevoli oratori, io non ripeterò gli argomenti che la loro eloquente parola ha saputo svolgere troppo meglio che a me non sarebbe dato di farlo, e mi limiterò a confutare, per quanto è da me, e con quella brevità che l'ora tarda m'impone, le principali fra le obiezioni che ho testè udito elevare.

Il signor ministro delle finanze si è, se non erro, preoccupato soprattutto di quegli argomenti che io aveva già presentiti e che avevo anticipatamente procurato di confutare; ha soprattutto insistito sulle ragioni d'economia.

Io non istancherò dunque la Camera ripetendo che le economie devono cadere sulle superfluità, e, nella materia che propriamente ci occupa, sull'ingombro degli uffici inutili, non già sulle giuste retribuzioni agli impiegati assegnate; aggiungerò soltanto che in questo caso vuolsi procedere con tanto maggiore riserbo nelle falcidie, in quanto che, mentre le angustie finanziarie sono il portato di circostanze eccezionali, la legge che ci occupa è, direi quasi, organica, e la sua efficacia è destinata a durare assai più che non dureranno le eccezionali strettezze del nostro erario.

Il signor ministro delle finanze ha addotto altresì, come ragione per non accrescere i benefizi a suo avviso accordati dalla presente legge agli impiegati, l'aumento che già altre leggi hanno introdotto nella misura degli stipendi, in confronto a quella prima vigente in varie parti d'Italia; ed ha creduto di poter stabilire una compensazione fra l'accresciuta misura degli stipendi e la scemata misura delle pensioni, o, che vale lo stesso, l'alterato loro modulo.

Io mi limiterò ad osservare che in gran parte questi aumenti di stipendi rispondono all'accresciuto prezzo di tutti gli oggetti di prima necessità, e che conseguentemente essi sono più apparenti che reali; avvegnachè il beneficio da essi recato all'impiegato si commisuri al maggiore dispendio che gli è imposto dal rincarare d'ogni cosa necessaria alla vita. Che se in alcune parti dell'attuale regno d'Italia gli stipendi erano prima eccessivamente esigui, ragion voleva che fossero au-

mentati per provvedere così alla dignità del funzionario come a un necessario presidio della sua integrità; imperocchè non può lo Stato spiegare quel rigoroso controllo che è suo diritto e dovere, quando in pari tempo non ponga l'impiegato in situazione da poter sopperire decorosamente ai propri bisogni senza ricorrere ad illeciti lucri.

Una obiezione fu aggiunta dal signor commissario regio che mi giova ribattere immediatamente.

Disse che secondo parecchie delle legislazioni anteriormente vigenti non esisteva vero diritto a pensione, poichè alcune provincie d'Italia essendo, disgraziatamente, rette a governo assoluto, non poteva considerarsi come vero diritto ciò che dipendeva dal beneplacito regio. Io rispondo che è nel debito dei rappresentanti di un paese libero il determinare mediante leggi i diritti, e che però, se nella presente legge si sanciscono espressamente i diritti dell'impiegato, con ciò non si concede un beneficio, nè altro si fa che adempiere al debito di un libero Parlamento, il quale non può lasciare che le ragioni di alcun cittadino o di alcun cetto siano commesse all'arbitrio del Governo. D'altronde, se non esisteva per gl'impiegati di alcune parti d'Italia un diritto nelle forme consacrate dalle istituzioni costituzionali, certo è però che tutte le forme ordinariamente osservate nelle rispettive legislazioni erano mantenute anche nella materia delle pensioni.

Talvolta l'arbitrio sovrano esercitavasi per migliorare la condizione degl'impiegati; ma di cotesti arbitrari favori, che non ho d'uopo dire come io consideri esiziali alla libertà e alla dignità del paese, io mi felicito che il tempo sia passato per sempre; e non ammetto benefici oltre quelli che chiedo siano scritti nella legge.

Passando ad un'altra indole d'argomentazioni, noterò come sia stata messa innanzi, dall'onorevole deputato Cavallini, la diversità delle circostanze che egli crede di riscontrare tra il periodo in cui la Camera subalpina fu chiamata ad occuparsi di questa stessa materia ed il periodo attuale. Parmi l'onorevole Cavallini abbia detto che ben altr'aura spirava nella Camera subalpina, che si faceva allora carico alla legge di essere troppo benigna: non mi ha per altro negato che siasi accettato allora un articolo il quale nella materia attualmente in disputa stabiliva norme più benigne di quelle che la Commissione odierna propone. Ora, pare a me che se venivano in cosiffatta sentenza i rappresentanti di un piccolo quanto gagliardo paese, che esciva allora da dure prove sostenute per l'indipendenza della patria comune e si preparava ad altri non meno ardui cimenti, molto più debba mostrarsi ossequente all'equità la rappresentanza di un paese costituito sopra salde ed ampie basi, ancorchè aspetti ancora quel complemento che gli maturano i futuri destini.

Disse l'onorevole Cavallini che crescendo il lasso di tempo durante il quale l'impiegato presta servizio

allo Stato cresce anche la sua benemeranza, e che quindi può bene ammettersi che una pensione gli sia attribuita dopo 25 anni, ma non può ammettersi che gli sia attribuita per un lasso di tempo minore.

Io riconoscerei la giustezza della sua osservazione se avessi proposto che all'impiegato il quale ha servito per un lasso di tempo minore fosse attribuito lo stesso compenso che a quello il quale ha servito per un lasso di tempo maggiore; ma nel chiedere un equo provvedimento in pro dell'impiegato il quale o per infermità o per soppressione d'ufficio debba abbandonare il pubblico servizio dopo un lasso di tempo minore di venticinque anni, non domando io già che a costui sia assegnato il medesimo diritto che all'impiegato il quale abbia servito anni venticinque, ma evidentemente domando un diritto proporzionale al numero degli anni in cui egli ha prestato il proprio servizio; diritto che, secondo le norme del progetto di legge, si commisura, rispetto agli stipendi non superiori alle lire 2000, in ragione di quarantesimi, e rispetto ai maggiori stipendi in ragione di sessantesimi per la parte eccedente le lire 2000, cioè tenuto il debito conto sia della proporzionalità rispetto al tempo, sia anche di una sorta di progressione, ch'io riconosco giusta, rispetto alla misura dello stipendio. Non trovo quindi che la eccezione dedotta dal difetto di proporzionalità abbia valore.

Faceva assegnamento l'onorevole Cavallini sulla disposizione del progetto di legge ora in disputa, la quale stabilisce che una indennità pur si accordi agl'impiegati i quali per ragioni indipendenti dalla loro volontà abbandonino il loro servizio dopo averlo prestato per un lasso di tempo minore di anni venticinque, e maggiore di dieci.

Io credo di aver già dimostrato alla Camera come questa indennità sia in misura così tenue, che veramente non sopperisce affatto a quei bisogni a cui pur conviene provvedere, avvegnachè essa si limita ad una somma fissa e retribuita per una volta sola, corrispondente ad altrettanti dodicesimi dello stipendio quanti sono gli anni decorsi.

Diceva infine l'onorevole Cavallini che non deve concedersi all'impiegato il diritto di ritirarsi a talento dal pubblico servizio; ed in questo io consento perfettamente con lui. Io non domanderò mai che sia data facoltà ad un impiegato di chiedere che gli si liquidi la sua pensione prima che una forza maggiore lo costringa ad abbandonare il servizio, e di fatti l'emendamento che propongo non intende già ad autorizzare l'impiegato a farsi liquidare quando che sia la pensione, ma solo a stabilire che quando per infermità a lui sopraggiunte ovvero per soppressione d'ufficio o dispensazione egli debba abbandonare il servizio ed abbia prestato l'opera sua per quindici anni, non sia buttato sul lastrico con una incongrua sovvenzione per una volta tanto, ma sia provveduto in misura correlativa al servizio da esso effettivamente prestato.

Senonchè, affrettandomi al fine, è pur mestieri che io risponda alle argomentazioni addotte contro il mio emendamento dall'onorevole mio collega relatore della Commissione, dal quale se ho la disgrazia di dissentire in questo argomento, non voglio almeno meritarmi taccia di poco ossequente alla autorità della sua parola.

Diceva egli adunque doversi distinguere tra le infermità dipendenti dal servizio e quelle che piombano per così dire come caso fortuito sul capo dell'impiegato.

Ed io riconosco giustissima questa distinzione, nè mai richiesi che la condizione legale dell'impiegato che versa nell'un dei casi fosse parificata a quella dell'impiegato che versa nell'altro.

Ma quando la lesione o l'infermità è riportata a cagion del servizio, la legge accorda all'impiegato un beneficio assai maggiore di quello che io chieggo per le infermità dipendenti da cause estranee al servizio. Avvegnachè quando l'infermità dipende dal servizio, la pensione si dà qualunque sia il tempo decorso; laddove quando l'infermità non dipende dal servizio si esige che concorra altresì l'elemento di un certo lasso di tempo, che a me pare non abbreviar troppo fissandolo a quindici anni.

Altro argomento opponevami l'onorevole relatore della Commissione ed è questo: che oltre all'elemento della indennità, la quale egli reputa potere in gran parte sopperire al bisogno, vi hanno altri compensi di cui può il Governo valersi per alleggerire il peso della sciagura che incogliesse un impiegato prima che abbia servito venticinque anni; ed alludeva principalmente alle aspettative, alle disponibilità ed ai congedi.

Io credo non dovermi acconciare a siffatti temperamenti; anzi reputo che ben lungi dal desiderare che il potere esecutivo vi abbia sovente ricorso, dobbiamo circoscrivergli il più possibile la facoltà di valersi di cotesti, se è lecito dirlo, pietosi palliativi con cui mitigare o piuttosto eludere la durezza della legge. Questo sarebbe per lo contrario uno degl'inconvenienti della sanzione troppo severa, che il Governo fosse indotto in qualche modo ad eluderla, facendo prevalere l'equità alla lettera della legge.

Io so bene che così in pratica soventi accadrebbe, e che, sancita una misura troppo severa rispetto agl'impiegati, richiesto pel diritto a pensione un lasso di tempo troppo lungo, piuttosto che gittare un infelice sul lastrico, si tollererebbe soventi un servizio incompleto, tale da non soddisfare ai bisogni dello Stato; si accorderanno congedi, disponibilità, aspettative; si ricorrerà tal fiata all'opera interinale di supplenti, e il danno e l'aggravio delle finanze non sarà minore, e sarà certo meno buono, meno efficace il servizio.

Io credo dunque simili temperamenti a fuggirsi; anzi nel pericolo che vi si ricorra veggo una ragione di più per adottare una legge, la quale non tenti colla soverchia severità a frodi pietose.

Meglio di cotesti sbiechi, io comprenderei un sistema radicale, il sistema poc'anzi invocato dall'onorevole Michellini, per il quale, ripudiata l'ingerenza del Governo, tutto volesselasciarsi all'iniziativa individuale. Ognuno provvegga a sè stesso, si fondino delle casse di previdenza: ecco per lo meno un sistema logico.

Ma se si riconosce che per commettersi a queste ardue prove lo spirito di previdenza non è fra noi abbastanza sviluppato; se si confessa essere, nelle condizioni nostre, necessario che il Governo provvegga esso medesimo alla sorte dell'impiegato giunto al termine della sua carriera, o da essa incolpevolmente rimosso, parmi illogico che poi si vogliano ricusare le necessarie conseguenze di questo principio.

Io non abuserò dell'indulgenza della Camera col riandare altri lati della questione. Ricorderò solo che oltre alle addotte ragioni di equità e di convenienza, anche un principio di correttezza scaturisce dalle ritenute che lo Stato fa sugli stipendi degli impiegati. Coteste ritenute decorrono fin dal primo anno di servizio. Se pertanto, non già dal primo anno, come alcune legislazioni pur stabiliscono, ma da quindici anni soltanto cominciamo a far buona all'impiegato l'opera sua, mi pare che abbastanza profitiamo di quella latitudine che non nego essere inevitabile in siffatta materia.

Per tutte le cose dette, io credo di dover insistere nel mio emendamento; e chiuderò volgendo preghiera al signor presidente perchè la votazione segua per divisione, poichè il mio emendamento comprende due capoversi all'articolo 1, e nel secondo sono racchiuse due diverse disposizioni che possono pur votarsi separatamente, quella cioè che concerne la soppressione d'ufficio, e quella che concerne la dispensa dal servizio.

CAVALLINI. Io potrei minutamente e lungamente rispondere alle osservazioni dell'onorevole preopinante; ma siccome la discussione mi pare abbastanza compiuta, e d'altra parte l'ora è tarda, prescindendo intieramente dal ribattere gli appunti che mi vennero fatti, e mi limito ad entrare in un altro ordine d'idee che mi pare assolutamente necessario di toccare.

Io non posso accettare i ringraziamenti dell'onorevole mio amico Michellini, perchè, se non altro, per amore di conciliazione, son disposto ad approvare la disposizione dell'articolo 1, ma l'approvo nelle parti che mi sembrano logiche, non là dove, a mio avviso, possono derivare sconci, inconvenienti, contraddizioni, assurdità.

Ora mi sembra appunto censurabile a tale riguardo una parte dell'articolo 1. Esso contempla cinque distinte categorie d'impiegati.

Intorno a quattro categorie nulla ho a dire; ma intendo di fare qualche osservazione sulla quinta. Dico che il progetto contempla cinque categorie d'impiegati. E infatti si dà diritto alla pensione di riposo in primo luogo a colui il quale ha compiuto quarant'anni di servizio. Questa disposizione è più che ragionevole, è

più che giusta. Colui il quale per quarant'anni continui ha servito lo Stato ha diritto ad essere remunerato, non avendo più che poco da vivere.

In secondo luogo si contempla il caso nel quale l'impiegato abbia un numero di anni di servizio alquanto minore, cioè quello di venticinque anni. In questo caso il progetto dà egualmente diritto alla pensione di riposo, ma a condizione che ai venticinque anni di servizio sia congiunta l'età di 65 anni; è necessario adunque il concorso di due condizioni.

Il terzo caso è quello degli impiegati i quali dopo 25 anni di servizio, per fatto da loro indipendente, cioè per infermità, non possono più continuare a servire, nè riassumere il servizio. In questo caso, per ragioni evidenti di umanità, il progetto accorda egualmente, dopo venticinque anni di servizio, il diritto al collocamento a riposo.

Infine nell'ultima parte dell'articolo si contemplano le altre due categorie d'impiegati, cioè quella di coloro che dopo venticinque anni di servizio fossero dispensati dall'impiego, e quella di coloro che dopo il tempo medesimo fossero collocati in disponibilità per soppressione o riforma degli uffizi. Nel caso della disponibilità per soppressione o riforma degli uffici dopo venticinque anni di servizio si dà giustamente diritto alla pensione, imperocchè non è certamente imputabile all'impiegato, se l'amministrazione, se il Parlamento riduce il numero degli impiegati e ne pone così alcuni nell'impossibilità d'essere ammessi al servizio: ma non posso essere d'accordo nè colla Commissione, nè col Senato che ha già approvata la disposizione la quale riguarda colui che, dopo venticinque anni di servizio, ne viene dispensato.

L'onorevole relatore a questo riguardo ha fatto una distinzione; egli ha detto: guardate che altro è l'essere dispensato dal servizio, altro è l'essere destituito. Passa una diversità grande tra questi due casi. Colui il quale ha demeriti evidenti, viene destituito, cessa di far parte dell'amministrazione e quindi evidentemente non può giustamente invocare il diritto alla pensione. Ma altrimenti si deve dire dell'impiegato il quale, per sola incapacità, per sola inettitudine, senza altro demerito, non può più prestare un utile servizio allo Stato. A questo impiegato parrebbe cosa troppo dura il denegare la pensione, e gli è perciò che la Commissione propone che a questi venga essa accordata.

Basta mettere in confronto queste disposizioni con quelle dell'articolo 1°, perchè si vegga che la legge è in perfetta contraddizione con sè stessa.

Ma come, ad un impiegato capacissimo, il quale abbia raggiunto venticinque anni di servizio, e sia in grado di continuarlo, non accordate il diritto alla pensione. Voi esigete che egli oltre ai venticinque anni di servizio abbia anche sessantacinque anni di età. Invece se si tratta di un impiegato il quale dopo venticinque anni non può più contare il servizio per mancanza d'attitudine, ed è perciò in condizione certamente meno degna di riguardo di colui che è capacissimo ed

TORNATA DEL 13 GENNAIO

attivissimo, voi lo dispensate chiedendo solo la condizione dei venticinque anni di servizio, e non più i sessantacinque anni di età! Ma voi trattate molto meglio colui il quale non è in grado, per inettitudine, ripeto, per valermi delle stesse parole della Commissione, a continuare il servizio, di quello che trattiate l'impiegato abile, al quale non si può apporre la benchè menoma taccia.

Ora vediamo anche i risultamenti pratici che verrebbero da questa disposizione.

Essi sarebbero che in molti casi la disposizione di questo articolo altererebbe quanto è prescritto dall'alinnea 1°, cosicchè gl'impiegati i quali non volessero più continuare il servizio dopo venticinque anni, potrebbero facilmente trovar modo di dimostrare che non sono più capaci, che non possono più rendere un utile servizio allo Stato. Quindi una delle due: o questa disposizione va depennata dall'articolo 1°, o quanto meno bisogna che vi aggiuniate una condizione tale, per cui l'impiegato il quale per inettitudine non può più continuare il servizio non sia portato alla stessa, anzi nella migliore condizione di quello che è capacissimo, per il quale naturalmente si deve esigere qualche cosa di più.

Sembrandomi quindi evidente che le diverse disposizioni dell'articolo 1° pugnano fra di loro, sono indotto a chiamare l'attenzione del commissario regio, del Ministero e della Commissione su questo riguardo.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha la parola.

DE FILIPPO, relatore. Io nulla aggiungerò agli argomenti già detti per dimostrare come la Camera non possa accogliere gli emendamenti che sono stati discussi, malgrado che gli oratori che li hanno presentati abbiano ripetute altre osservazioni a quanto avevano detto; imperciocchè le nuove loro argomentazioni non hanno potuto rimuovere l'opinione della Commissione già manifestata.

Se non che è necessario che io risponda alla domanda del commissario regio, il quale vorrebbe che fosse respinta l'aggiunta fatta dalla Commissione all'articolo 1, lettera c.

Per verità quando la Commissione propose quest'aggiunta non era ancora stata discussa, nè approvata dal Parlamento la legge sulle aspettative e disponibilità. Allora quindi la Commissione vide una lacuna, vide la necessità di aggiungere quel periodo all'articolo 1°; ma adesso non crede precisamente che questo comma sia necessario per completare il concetto dell'articolo 1°, tanto più che l'onorevole commissario regio avendo appalesato gl'inconvenienti cui potrebbe dar luogo nella pratica quest'aggiunta, la Commissione non incontra alcuna difficoltà di rinunziarvi e ripristinare l'articolo nel modo, come venne dal Senato approvato.

Dirò da ultimo poche parole circa l'emendamento dell'onorevole Cavallini, che era una delle parti dell'emendamento dell'onorevole Michelini.

L'onorevole Cavallini assentendo colla Commissione

e col commissario regio sul rigetto di tutte le altre parti dell'emendamento proposto dall'onorevole Michelini, come pure sul rigetto dell'emendamento dell'onorevole Massarani, si è fermato sopra quell'unica parte che riguarda la soppressione dell'articolo 1°, lettera c) delle parole: *Gl'impiegati dispensati dall'impiego.*

Egli ragiona in questa guisa: voi non potete fare, egli dice, un miglior partito all'impiegato che vi ha servito bene, di quello che non lo fate all'impiegato che pare che non abbia troppo bene adempito al suo dovere. Difatti, rimanendo così l'articolo, l'impiegato che ha servito venticinque anni ed ha servito bene, se vuole essere collocato a riposo, bisogna che abbia l'età di 65 anni: oppure è mestieri che abbia 40 anni di effettivo servizio.

Quanto all'impiegato, il quale si mostra incapace a compiere bene il proprio ufficio, voi permettete che dopo 25 anni di servizio, ma senza i 65 anni di età, il Governo possa metterlo a riposo dandogli la pensione, ma non è giusto che l'impiegato meno capace sia trattato meglio dell'impiegato che presta utili servizi allo Stato. Quindi si conchiude: il primo si abbia la pensione, ma all'altro non spetta nulla. Questo mi pare che sia il concetto dell'onorevole Cavallini.

(Il deputato Cavallini annuisce).

La risposta a me pare, e spero che paia anche tale alla Camera, molto facile, indipendentemente da quanto ho già detto rispondendo all'onorevole Michelini.

L'impiegato con venticinque anni di servizio e con sessantacinque anni di età ha diritto di domandare la pensione. La legge nel concedergli questo diritto gli pone queste due condizioni. Ma l'impiegato il quale ha servito venticinque anni e non ha i sessantacinque anni di età, siete voi che lo cacciate. Non è già un diritto che si verifica in lui; è invece una facoltà che riserba a sè il Governo, il quale crede doverlo collocare a riposo, ossia dispensarlo dall'ufficio per motivi che possono sorgere, e che non è malagevole comprendere. È forse questa una ragione sufficiente per isbarazzarsi di cotesto impiegato senza dargli nulla?

Voi giubilate, per esempio, un prefetto che può essere uno dei migliori prefetti, ma in fine dei conti egli non può più essere prefetto; ma non ha i sessantacinque anni di età, ha solo venticinque anni di servizio, egli è giovane e robusto, vorrebbe continuare a servire, ma il Ministero non può, non deve ritenerlo. Ma che? Volete che si mandi via costui, e si metta in mezzo alla strada, quando avrà servito più di trenta anni, ma non ha ancora raggiunto sessantacinque anni di età? E qual differenza ci sarebbe allora tra questo impiegato, che nel fondo non fu cattivo impiegato, e colui che per gravi colpe merita di essere destituito? La conseguenza, secondo la proposta che ci vien fatta, tornerebbe sempre la stessa, poichè a niuno dei due voi daresti nulla.

Per queste ragioni e per quelle già esposte nel confutare questa parte dell'emendamento dell'onorevole

Michelini, prego la Camera di voler votare l'articolo 1° precisamente con questa disposizione, confidando la Commissione che sieno rigettati gli emendamenti testè presentati tanto dall'onorevole Massarani, quanto dall'onorevole Michelini e dall'onorevole Cavallini.

La Commissione poi ritira l'aggiunta da lei introdotta, rimanendo l'articolo 1°, da porsi ai voti, compilato nello stesso modo che venne ritenuto dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

PERUZZI, ministro per l'interno. L'onorevole Cavallini ha avuto la bontà di comunicarmi le sue idee prima di presentarle alla Camera, e le sue argomentazioni mi avevano effettivamente fatta una certa impressione, imperocchè è innegabile che il caso a cui egli accennava fino ad un certo punto può verificarsi. Ma è altresì innegabile che qualora fosse adottato l'emendamento dell'onorevole deputato Cavallini, l'impiegato dispensato dal servizio si troverebbe nella condizione identica a quella dell'impiegato destituito. Ora è certo, o signori, che vi possono essere molte circostanze, per le quali convenga, anzi sia necessario nell'interesse del pubblico servizio di far sì che un impiegato cessi dalle sue funzioni senza che però vi siano dei motivi sufficienti per effettivamente destituirlo: ed in questo caso non sembra giusto che quest'impiegato debba perdere tutto il frutto delle sue lunghe e laboriose fatiche spese in servizio dello Stato.

Molte volte può accadere che queste circostanze non siano tali da dare un criterio sufficiente per tacciare l'impiegato di colpa o d'incapacità. Vi possono essere delle ragioni che diano un'incapacità relativa all'ufficio, che l'impiegato è chiamato a disimpegnare. Ora è innegabile che da un lato ne soffrirebbe la responsabilità ministeriale, se non si desse una certa latitudine agli uomini chiamati a reggere la cosa pubblica sulla sorte degli impiegati, e dall'altro canto è pure vero che quando un impiegato, il quale non ha demeriti tali da dover essere destituito, non ha malattia, non ha raggiunto l'età stabilita dalla legge, è innegabile che quando questo impiegato si trova in condizioni tali da non potere più utilmente prestare servizio allo Stato, egli non può essere giustamente equiparato all'impiegato che ha meritato di essere destituito.

In conseguenza io pregherei la Camera a volere accettare l'articolo 1° tale quale era proposto nel progetto che era stato sottoposto alla sua deliberazione, giacchè nulla ho da aggiungere a quello che dall'onorevole commissario regio e dall'onorevole relatore della Commissione è stato detto.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Crispi.

CRISPI. Io aveva chiesta la parola quando uno dei nostri colleghi venne discorrendo di una classe d'individui, la quale avendo servito negli uffici pubblici, ne fu rimossa ed ora si trova in una posizione indeterminata.

Nulladimeno, malgrado che il commissario regio

abbia risposto a quest'argomento, io mi riservo di ritornarvi, allorchè saremo all'articolo 31, il quale mi sembra il luogo, dove cotesta questione possa ripetersi e regolarmente definirsi.

Per quanto riguarda il paragrafo *c* dell'articolo 1° in verità le ragioni dell'onorevole deputato Cavallini mi hanno fatto impressione; ma mi fecero altresì peso le osservazioni del relatore della legge.

Io credo in generale che questo paragrafo debba essere soppresso, ma non basta sopprimerlo, perchè si metta ordine nel ramo dell'amministrazione dello Stato cui interessa.

Noi abbiamo fatta una legge sulle aspettative e sulle disponibilità; ora siamo a discutere e andremo a votare la legge sulle pensioni.

Io credo che si dovrebbe aggiungerne un'altra a coteste leggi, quella cioè sullo stato degl'impiegati.

Io non comprendo che un impiegato possa essere destituito e dispensato dal servizio per semplice ordine del potere esecutivo, senza un preventivo giudizio, come non comprendo che un individuo possa essere ammesso a servire lo Stato, senza essere fornito di quelle condizioni di ammissibilità che garantiscano la sua attitudine al servizio medesimo. Una legge quindi che fissi il modo, come un individuo possa essere ricevuto nell'amministrazione dello Stato e che determini anche i motivi per i quali possa essere esonerato dal suo ufficio, io la credo necessaria.

Che cosa significa che un impiegato a venticinque anni di servizio può essere dispensato dal servizio? Il ministro dell'interno mi pare abbia detto che ciò possa succedere per qualche impiegato colpevole. (*Segni di denegazione del ministro dell'interno*) Che so? Avrà detto forse per un impiegato non degno di stare nel servizio?

PERUZZI, ministro per l'interno. Neppure.

CRISPI. La frase forse non l'avrò bene afferrata, ma il concetto mi pare sia stato cotesto. Ora, dopo 25 anni di servizio, credo che non ci possa essere un impiegato inetto o non degno di stare in servizio...

PERUZZI, ministro per l'interno. Ho detto *incapacità relativa*.

CRISPI. Accetto dunque il concetto della incapacità relativa e ragiono sulla stessa.

A me pare impossibile che un individuo che fu ricevuto negli uffici dello Stato, che vi ha servito per 25 anni, possa così tardi essere scoperto incapace. Se l'incapacità proviene da infermità, c'è il paragrafo *b* il quale provvede, se poi s'intende d'incapacità morale, di mancanza d'attitudine, allora la colpa è stata del Ministero che ha ammesso un individuo il quale non era fornito delle condizioni necessarie per adempiere al suo dovere. E veramente, se ciò ha potuto, o potrà essere, sarà troppo che per 25 anni un uomo incapace, inetto, si mangi il danaro dello Stato senza rendergli il corrispettivo servizio che è prezzo di questo danaro stesso. Del resto io non posso presumere nè cotesta incapacità, nè cotesta inettitudine; non posso immagi-

TORNATA DEL 13 GENNAIO

narmi che sotto qualunque amministrazione, sia anche quella di un Governo assoluto, per lungo tempo possono esistere impiegati che manchino al loro dovere.

Dunque cotesta facoltà di poter dispensare un individuo dal servizio pubblico nasconde piuttosto l'arbitrio dato al potere esecutivo di cacciare dalle pubbliche aziende coloro che non gli piacciono per le opinioni politiche, o talora che si vuol mandar via per dar posto a qualche amico, salvo poscia a far liquidare all'espulso la pensione che le povere finanze dello Stato devono pagare.

Quindi, come io vi diceva, in massima sarei contrario a che cotesto paragrafo c) fosse soppresso; ma vorrei che, sopprimendolo, al tempo stesso il potere esecutivo ci proponesse una legge, nella quale fossero determinate le condizioni d'ammissibilità di ogni individuo che debba servire lo Stato e le ragioni per le quali possa esserne esonerato.

D'altronde questo sistema esiste nell'esercito e nella marina, perchè non dovrebbe esistere anche nell'amministrazione civile?

Signori, se vogliamo che le nostre amministrazioni siano bene ordinate, e che gl'individui che chiamiamo ad entrare nelle medesime facciano il loro dovere, bisogna che facciamo una legge severa per l'ammissibilità, che assicuri altresì l'avvenire a coloro che debbono servire il paese. È impossibile avere buoni impiegati, allorchè dovrà pendere su loro la spada di Damocle continuando a mantenere cotesto arbitrio delle destituzioni.

Noi ci ridurremo a veder fuggire dalle amministrazioni pubbliche gli uomini utili; quali cercheranno asilo nelle private amministrazioni. Quindi correremo il rischio d'avere della gente che non merita di servire lo Stato nè per l'intelligenza, nè per la moralità.

Queste sono le mie idee che credo siano quelle della giustizia e del buon diritto. (*Segni di assenso.*)

PERUZZI, ministro per l'interno. Queste idee sono anche le mie e credo siano quelle di quasi tutti quanti qui siamo. È indubitato che l'onorevole Crispi non viene a fare una scoperta, quando dice che noi manchiamo di una legge sullo stato degli impiegati civili, quando dice che, se da una parte dobbiamo limitare i diritti degli impiegati verso lo Stato, da un'altra conviene anche frenarne gli arbitrii, i quali pur troppo hanno in oggi aperto l'adito nelle disposizioni vigenti, e che bisogna conciliare la responsabilità ministeriale con una garanzia rispetto agl'impiegati.

Per esempio, noi abbiamo diggià nella legge per gli impiegati militari un esempio il quale, se non può essere imitato intieramente per quello che riguarda gli

impiegati civili, può dare però qualche lume e fornire l'esempio che è nell'interesse del Governo di seguire, come ho già dichiarato altra volta esplicitamente in questa Camera a proposito di questa stessa legge sugli impiegati civili. Ma conviene considerare che noi facciamo questo edificio a un pezzo alla volta, ed è naturale che pur troppo vi siano delle lacune, finchè tutto intero non è costruito.

Ma quello che dice l'onorevole Crispi non mi pare sia una ragione per respingere l'articolo, nè per adottare l'emendamento Cavallini, imperocchè è indubitato che sarà minor male oggi lasciare questa disposizione quale è scritta nell'articolo, di quello che mettere il Governo nella condizione non di avere impiegati cattivi o colpevoli come l'onorevole Crispi mi faceva dire, ma impiegati dei quali il servizio non può essere utile al Governo per ragioni le quali ognuno intende facilmente; metterlo, dico, nell'alternativa o di commettere un'ingiustizia destituendolo al pari dell'impiegato colpevole, o di lasciare al servizio dello Stato un impiegato che non può fare il bene del pubblico, l'interesse del paese.

Ora io dico che sarà minor male mettere questa disposizione la quale in quello che ha di cattivo potrà essere corretta da una legge di cui tutti riconosciamo la necessità, legge la quale noi affrettiamo coi nostri voti il momento di poter fare.

Ma tutti vedono, o signori, che dei progetti di legge noi non abbiamo difetto mentre vi ha mancanza di leggi votate. E non credo che contribuisca grandemente all'ordinamento dello Stato il venire ad accumulare progetti uno sopra l'altro avanti che siano esauriti quelli che abbiamo fra le mani, e che sono pur troppo importantissimi.

PRESIDENTE. Persiste il deputato Cavallini nelle sue osservazioni?

CAVALLINI. Vi persisto.

Voci. Ai voti! ai voti! a domani!

PRESIDENTE. Alcuni propongono di rimandar a domani la votazione; sarà perciò rimessa a domani.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1° Seguito della discussione sul progetto di legge concernente le pensioni degli impiegati civili.

Discussione dei progetti di legge:

- 2° Modificazioni al Codice penale militare;
- 3° Perequazione dell'imposta fondiaria.